

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVIII
n. 16

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL
QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 10 novembre 2017

PAGINA BIANCA

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

**Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2017
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)**

L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Loredana Alampi, con la collaborazione, per gli aspetti informatici, di Caterina Francione.

L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone

INDICE

	Pag.
DELIBERAZIONE	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre: il quadro riassuntivo	3
1.2. Osservazioni metodologiche di sintesi	3
1.2.1. <i>Le clausole di neutralità</i>	3
1.2.2. <i>L'accuratezza delle Relazioni tecniche</i>	5
1.2.3. <i>Osservazioni sulla ragionevolezza dell'uso della tecnica del limite di spesa</i>	7
1.2.4. <i>Il regime effettivo delle clausole di salvaguardia</i>	8
1.2.5. <i>Le coperture sui residui e sul fondo speciale ultratriennale</i>	8
1.3. Giurisprudenza costituzionale	10
2. LE SINGOLE LEGGI	12
Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"	12
Legge 22 maggio 2017, n. 81, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"	13
Legge 21 giugno 2017, n. 96, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"	14
Legge 31 luglio 2017, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"	22
Legge 31 luglio 2017, n. 121, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A."	23

Legge 3 agosto 2017, n. 123, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”	28
3. ALTRE LEGGI DI MINORE PORTATA FINANZIARIA	31
4. DECRETI LEGISLATIVI	35
TAVOLE	55
SCHEDE ANALITICHE — ONERI E COPERTURA	65

MODULARIO
C. C. - 2

Corte dei Conti

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Arturo MARTUCCI di SCARFIZZI

e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Angelo BUSCEMA, Raffaele DAINELLI, Enrica LATERZA, Gaetano D'AURIA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI;

Consiglieri

Maria Elena RASO, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Roberto BENEDETTI, Stefano SIRAGUSA, Massimo ROMANO, Anna Luisa CARRA, Luisa D'EVOLI, Adelisa CORSETTI, Natale Alfonso Maria D'AMICO, Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Clemente FORTE, Elena BRANDOLINI, Maria Teresa D'URSO, Donatella SCANDURRA, Luca FAZIO, Alessandra SANGUIGNI, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Laura D'AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Vincenzo BUSA, Giuseppe IMPARATO, Vincenzo CHIORAZZO;

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;





UDITI, nell'adunanza del 2 ottobre 2017, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Cons. Marco Pieroni;

DELIBERA

la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio- agosto 2017".

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

Clemente Forte
Marco Pieroni

IL PRESIDENTE

Antonio Di Pietro

IL DIRIGENTE

Maria Laura Iorio

Depositato in Segreteria in data **02 NOV. 2017**

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, 8.11.2017

IL DIRIGENTE

DOTT. SSA Maria Laura Iorio

Maria Laura Iorio



1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre: il quadro riassuntivo

Nel periodo maggio-agosto 2017 sono state pubblicate venti leggi, di cui cinque aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali e quattro recanti la conversione di decreti-legge. Risultano pubblicati anche trentuno decreti legislativi (Tavola 1).

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Le prospettazioni di cui alle tabelle sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, anzitutto perché i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, in quanto non sempre sono messi a disposizione dal Governo in quanto mai opportuni, corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Osservazioni metodologiche di sintesi

1.2.1. Le clausole di neutralità

In materia si ribadiscono le considerazioni già più volte espresse. È utile ricordare preliminarmente che la nuova legge di contabilità ha aggiunto l'obbligo di indicare le unità gestionali del bilancio interessate all'attuazione

della normativa recante clausole di tale tipo, anche tenendo conto delle difficoltà in termini di riprogrammazione, ed ha escluso la previsione di tali clausole per le spese di natura obbligatoria.

Nonostante tali vincoli più stringenti, si registra la persistenza, nel periodo considerato, di una legislazione (anche di rilevante portata contenutistica) corredata di clausole di neutralità ovvero di invarianza di oneri (pur a fronte di compiti innovativi), senza che siano evidenziate - nella parte di gran lunga preponderante dei casi - né l'entità delle risorse in essere né le relative unità gestionali. Spesso, in riferimento in particolare ai decreti legislativi, si tratta anche di oneri di natura obbligatoria.

La novella della legge di contabilità risulta dunque, per questo aspetto, disattesa.

Come già osservato nelle precedenti Relazioni, sul piano più generale del tema sono da evidenziare due profili. Dal punto di vista procedurale, le Relazioni tecniche sostengono, senza ulteriori specificazioni, la non onerosità della nuova normativa. Ne consegue, sul piano contenutistico, che non venendo fornite informazioni, la mancata previsione di costi aggiuntivi per dar corso a nuovi compiti può far assumere alla legislazione un mero carattere programmatico - come talvolta ammesso nella stessa documentazione governativa a supporto - ovvero può porre le premesse per una attuazione non omogenea della normativa medesima. Né può escludersi che possano derivare, peraltro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e con conseguente aggravamento del disavanzo.

Si pone inoltre anche il problema, desumibile esplicitamente in molti casi dalle stesse Relazioni tecniche, della sussistenza di disponibilità di bilancio a legislazione vigente quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di spesa conseguenti all'implementazione della nuova normativa. Tali fattispecie andrebbero adeguatamente dimostrate nelle varie Relazioni tecniche, anche con precise indicazioni di natura contabile e comunque si porrebbero in contrasto con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione dei "tendenziali" di bilancio.

Tutto ciò appare particolarmente rilevante in presenza di normative complesse nelle quali sussistono - senza che venga chiarita la differenza - elementi innovativi dell'ordinamento ed elementi invece di riorganizzazione e



razionalizzazione dell'esistente: la presente Relazione esamina molti casi di tal genere, per lo più riferiti ai decreti legislativi.

Va quindi ribadita l'esigenza secondo cui, in relazione anche alla entrata a regime del nuovo assetto della legge di contabilità (per esempio, per quanto concerne la nuova unità elementare costituita dall'azione), l'apparato documentativo a corredo dei documenti di bilancio - ed in particolare le Note integrative - fornisca elementi di maggior dettaglio ai fini della ricostruibilità delle determinanti almeno del singolo programma, sì da consentire un livello di informazione in grado di rendere valutabile l'attendibilità, almeno in riferimento allo Stato, della singola clausola di neutralità.

1.2.2. L'accuratezza delle Relazioni tecniche

Pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività delle Relazioni tecniche, si continua a verificare, anche nel quadrimestre oggetto di esame, il fenomeno di Relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato all'onere stimato.

Probabilmente le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi spesso estremamente brevi in cui matura la decisione di avviare l'iter legislativo, nonché alla quantità di modifiche successivamente approvate, in ordine alle quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione degli effetti delle varie norme.

La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - anche se in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, se l'ammontare di risorse non è coerente con l'ampiezza dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tal ipotesi è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto se si è in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente conclamati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni

soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili ovvero modulabili per tener conto delle risorse di volta in volta stanziare.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce dell'indebolimento, come già segnalato in precedenti Relazioni trimestrali, del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato nel 2016, in virtù del quale, come è noto, l'intervento legislativo è previsto solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture. Caso, questo, più probabile in ragione dello stesso meccanismo permanente di *spending review*, incorporato nella nuova procedura per la definizione della legge di bilancio (e che risulta essere stato utilizzato in vista della sessione per il triennio 2018-2020 con il dPCM del 28 giugno u.s., come conferma la Nota di aggiornamento del DEF 2017).

Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di Relazioni tecniche del tutto esaustive, potrebbero dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande portata finanziaria. L'esito di tutto ciò, in caso di carente rappresentazione degli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i principi di bilancio.

In riferimento alla presente Relazione tali osservazioni assumono un peso particolare tenuto conto dell'entrata in vigore di numerosi decreti legislativi di riordino di interi settori, come quelli relativi all'istruzione ed al pubblico impiego, nei quali sono particolarmente delicati i profili relativi alla distinzione tra la portata innovativa e quella sostitutiva o modificativa della legislazione previgente e al livello di pressione che la componente innovativa esercita sul bilancio. Quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante nel caso di rinvio esplicito alle future manovre, laddove non è sempre chiaro se questi interventi sono deputati solo a reperire le risorse per oneri già decisi ovvero ne costituiscono la condizione giuridica e finanziaria per il relativo realizzarsi. Infatti solo nel secondo caso si ha una soluzione del problema della copertura coerente con il sistema (lo stesso vale per le ipotesi di rinvio alle future contrattazioni).

Si registrano nel quadrimestre anche casi di Relazioni tecniche che non forniscono indicazioni relative né agli oneri né a taluni saldi tra quelli



considerati dalla legge di contabilità né a talune norme: si richiamano, per le prime due fattispecie, la legge n. 121 (interventi per alcune banche venete) e, per la terza fattispecie, la legge n. 123 (interventi per il Mezzogiorno).

1.2.3. Osservazioni sulla ragionevolezza dell'uso della tecnica del limite di spesa

È noto che da tempo la legge di contabilità incanala le fattispecie normative onerose, ai fini delle forme di definizione degli oneri, essenzialmente in due tipologie.

Da un lato, vi è l'opzione di fissare un limite massimo, se il tipo di onere sottostante presenta una accentuata flessibilità, per cui il tetto di spesa può rappresentare un presidio valido ai fini dell'effettivo contenimento dell'onere stesso all'interno del limite prefissato.

Dall'altro, vi è l'opzione, volta a prevedere oneri solo valutati, cui si ricorre quando il meccanismo sottostante che genera pressione sul bilancio presenti elementi di rigidità ed automaticità, sicché non appare del tutto garantito che il relativo flusso effettivo possa essere contenuto nel tetto di spesa. Il riferimento è non solo alle situazioni formalmente classificate ovvero costruite dalla norma sostanziale come diritti soggettivi, ma anche all'ampia gamma di situazioni individuali cui può dar luogo la normativa e che comunque non presenta effettivi elementi di modulabilità ed elasticità dal punto di vista dell'erogatore della prestazione (pubblica amministrazione).

In questi casi appare dunque incongruo adottare la tecnica del limite di spesa, specialmente se sono numerose le situazioni soggettive interessate o disciplinate dalle normative di merito. Per la presente Relazione può essere, ad esempio, il caso dei decreti legislativi nn. 63 e 69 (riguardanti, rispettivamente, il settore scolastico ed il regime pensionistico dei giornalisti), al cui dettaglio si fa qui rinvio.

Va ribadito il punto di fondo della problematica, che consiste nel fatto che, a fronte di fattispecie normative di particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti elementi di automaticità, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi.



1.2.4. Il regime effettivo delle clausole di salvaguardia

Come si vedrà in dettaglio, per le singole leggi e soprattutto per i decreti legislativi, nel quadrimestre qui considerato si riscontra lo sforzo di superare la coesistenza nella stessa legge tra il regime precedente alla novella della legge di contabilità e quello ad essa susseguente, evitando così l'indicazione nella stessa legge del programma da incidere in caso di disallineamento. Tale coesistenza, registratasi nel recente passato, significava che venivano riportati nei provvedimenti sia il programma da incidere per riallineare oneri e coperture sia il rinvio al nuovo meccanismo delle clausole di salvaguardia (per la differenza tra i due regimi e i vantaggi e gli svantaggi delle due soluzioni si rinvia alla Relazione quadrimestrale riferita al periodo settembre-dicembre 2016).

Si ricorda peraltro che Governo e Parlamento hanno ritenuto non incongrua la coesistenza tra i due regimi in base a vari assunti, tra cui il fatto che in qualche caso ciò corrispondeva all'economia degli atti ai fini dell'*iter* parlamentare di alcuni provvedimenti e comunque che il precedente regime era più restrittivo.

Nonostante la descritta, generale tendenza all'allineamento al nuovo regime, da giudicare con favore, si registra anche la particolarità del decreto legislativo n. 95, che delinea una clausola di salvaguardia che si discosta dalla prescrizione della legge di contabilità, omettendo il riferimento a quest'ultima e alla legge di bilancio per gli anni successivi come sede per il riassorbimento dell'eventuale esubero dei costi e prevedendo solo una delle possibilità previste dall'ordinamento contabile, ossia il ricorso al dPCM, tra l'altro, in assenza di altre indicazioni, tale da presentare una validità estesa al di là del primo anno.

Va ricordato per contro il carattere più garantista della clausola utilizzata dalla legge n. 81 (lavoro autonomo), ai cui dettagli si fa rinvio.

1.2.5. Le coperture sui residui e sul fondo speciale ultratriennale

Continuano a verificarsi casi di coperture non previsti dall'elenco tassativo previsto dall'art. 17 della legge di contabilità. L'esempio offerto in questo quadrimestre riguarda l'utilizzo dei residui, che, al di là della non coerenza con la legge di contabilità, finisce con il creare una pressione sulla cassa, in alcuni casi non compensata.



Tra l'altro, spesso coesistono casi in cui tale compensazione è prevista e casi invece in cui ciò non accade, a parità di copertura sulla massa spendibile e tra l'altro anche per esercizi diversi, il che ha di sicuro un fondamento nelle corrispondenti previsioni, ma dà luogo al contempo ad un fenomeno i cui risvolti di dettaglio non vengono spesso esplicitati, mancando indicazioni, fra l'altro, circa i rapporti effettivi tra cassa di bilancio e conti di tesoreria.

Ciò può essere visto anche dal punto di vista del soddisfacimento dell'esigenza del Parlamento di avere piena contezza della misura in cui ad una certa massa spendibile corrisponde una determinata stima di cassa e del relativo impatto sui conti di tesoreria.

L'auspicio è che, man mano che si procede all'attuazione della nuova legge di contabilità - uno dei cui tratti più rilevanti è costituito dalla valorizzazione della gestione di cassa - sia possibile pervenire ad una maggiore trasparenza, almeno in riferimento al programma di bilancio, nei vari passaggi dalla competenza alla cassa e da quest'ultima alla tesoreria.

Tali considerazioni rafforzano le osservazioni già prima esposte in ordine alla centralità del documento costituito dalla Relazione tecnica nonché dalle note integrative al bilancio di previsione e al relativo rendiconto.

Altro caso è quello, già verificatosi in precedenza, della copertura di oneri correnti a carico del fondo speciale per spese ultrannuali ovvero permanenti: le fattispecie riferite al quadrimestre qui in esame sono quelle delle leggi nn. 79 (riguardante la ratifica di una serie di trattati) e 123 (riguardante interventi per il Mezzogiorno).

Come più volte si è avuto modo di far presente, costituendo il fondo speciale una delle fonti di risorse tradizionali per la parte restrittiva delle manovre per la sua natura di copertura di futuri provvedimenti legislativi, ciò conduce ad una accentuata incertezza delle relative proiezioni di medio periodo, specialmente per la parte corrente.

Non appare pertanto prudente utilizzare tali fondi per la copertura per oneri ultrannuali ovvero permanenti e, tra l'altro, ad elevato livello di certezza, il che non necessariamente può valere per la forma di compensazione in discorso.



1.3 Giurisprudenza costituzionale

Le sentenze che qui vengono segnalate riguardano: a) la riaffermazione della rilevanza del principio del pareggio di bilancio in relazione alla ritenuta legittimità della normativa che pone un limite ai trattamenti economici di pubblici dipendenti (sent. n. 124); b) la questione della riduzione di risorse finanziarie per far fronte alla spesa per garantire il sostegno all'esercizio di diritti fondamentali, nella specie i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (sent. n. 169); c) i profili di onerosità della pronuncia con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma di una legge dello Stato per contrasto con il principio dell'affidamento dei lavoratori in tema di ricongiunzione dei contributi versati presso gestioni alternative (sent. n. 147).

Con la sentenza n. 124, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», in riferimento a molteplici parametri della Carta fondamentale, la quale vieta alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare, a beneficio di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite di 240.000,00 euro annui.

Per i profili che qui interessano la Corte ha ritenuto la disposizione censurata non irragionevole poiché «il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni».

Di rilievo è poi la sentenza n. 169, con la quale la Corte ha rigettato due ricorsi regionali riguardanti l'art. 9-*septies*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2015 che riduce la spesa sanitaria, a partire dall'esercizio 2015, in una misura fissa (2.352 milioni di euro) e in via definitiva, prevedendo l'applicazione annuale del «taglio» di spesa senza limite di tempo.

Secondo le Regioni ricorrenti, la norma censurata, stabilendo un obbligo di riduzione della spesa in modo generale ed indiscriminato, senza alcuna istruttoria e senza alcun riferimento a standard di efficienza, sarebbe stata in contrasto: a) con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3, e con gli artt. 5, 117, secondo e terzo comma, Cost., quest'ultimo con riguardo



al corretto esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica e alla garanzia dei LEA; b) con la competenza regionale in materia di tutela della salute; c) con gli artt. 118 e 119 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Al riguardo – ha ricordato la Corte – la riduzione delle risorse finanziarie a disposizione degli enti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica può essere imposta, ma a condizione che detta “riduzione sia ragionevole e tale da non pregiudicare le funzioni assegnate all’ente territoriale, dal momento che «l’eccessiva riduzione delle risorse e l’incertezza sulla loro definitiva entità [...] non consentono una proficua utilizzazione delle stesse in quanto “[s]olo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse [...] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati (sentenza n. 188 del 2015)»”.

La Corte non ha mancato di osservare che “ferma restando la discrezionalità politica del legislatore nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - dei livelli essenziali, una volta che questi siano stati correttamente individuati, non è possibile limitarne concretamente l'erogazione attraverso indifferenziate riduzioni della spesa pubblica. In tale ipotesi verrebbero in essere situazioni prive di tutela in tutti i casi di mancata erogazione di prestazioni indefettibili in quanto l'effettività del diritto ad ottenerle «non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto» (sentenza n. 275 del 2016)”.

Con la sentenza n. 147, la Corte ha ritenuto la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale statuiva, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2010, l'onerosità del regime della ricongiunzione verso il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative.

Secondo la Corte, la disposizione censurata, “nell’innovare con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, [...] vanifica l'affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell'applicazione del regime vigente al tempo della presentazione della domanda, principio che si configura quale elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto”.



La pronuncia va segnalata in ragione dei riflessi sul piano degli oneri che ad essa risultano sottesi e che necessitano di copertura ai sensi dell'art. 174 comma 13, della legge n. 196 del 2009.

2. SINGOLE LEGGI

Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

Il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, prevede una serie di interventi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cd. "cyberbullismo".

Dal punto di vista finanziario alcune norme prevedono stanziamenti, coperti con il fondo speciale: è il caso dell'art. 3, comma 5, in riferimento alle campagne informative della Presidenza del Consiglio di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno in questione, così come dell'art. 6, comma 2, per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet.

In altri casi è previsto invece il vincolo di non onerosità: l'art. 3 contempla la predisposizione ed attuazione di un piano d'azione integrato per la prevenzione e controllo, mentre l'art. 4, comma 2, prevede, tra l'altro, la formazione del personale scolastico nonché misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, così come un efficace sistema di *governance*; il comma 5 prevede infine una serie di attività per le istituzioni scolastiche a valere sulle risorse disponibili.

Come è stato più volte rilevato, se tali attività avranno un costo, la conseguenza è che, in assenza di risorse disponibili, potrebbe porsi un problema in termini di mancata o parziale attuazione delle norme in esame ovvero, in alternativa, di una pressione sui futuri bilanci, in questo secondo caso in difformità rispetto ai principi che presiedono alla copertura finanziaria delle leggi.

Legge 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”



La legge riguarda la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale nonché l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato e presenta una struttura finanziaria abbastanza articolata: oltre alle norme consistenti in deleghe, numerose disposizioni riportano oneri solo valutati, per i quali però si prevede, nella disposizione relativa alla copertura finanziaria (art. 25), un innovativo sistema di monitoraggio e di clausola di salvaguardia, che appare più garantista rispetto al rinvio al meccanismo previsto dalla legge di contabilità come novellata.

Si prevede infatti (comma 5) l’accantonamento di mezzi finanziari pari al 50 per cento degli importi degli oneri, disponendosi altresì che, in caso di mancato utilizzo, le disponibilità in questione vengano mantenute in bilancio in conto residui per essere riassegnate al fondo sociale per occupazione e formazione (tra l’altro, il meccanismo non è riferito anche agli oneri di cui all’art. 9, in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente).

Va segnalato poi che l’art. 7 (riguardante la stabilizzazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL) prevede al proprio interno il monitoraggio ad opera dell’INPS, ai fini del rinvio alla clausola di salvaguardia di cui alla legge di contabilità, senza il richiamo da parte del menzionato art. 25 (copertura finanziaria): ciò sembrerebbe trovare spiegazione nel fatto che la copertura è interna allo stesso articolo oppure l’INPS è tenuto a trasmettere i dati ai competenti Ministeri come fase del complessivo procedimento di monitoraggio.

A tale ultimo riguardo, da un punto di vista più sostanziale, poiché la copertura dell’onere di cui all’art. 7 si basa sull’incremento dell’aliquota contributiva contestualmente disposta, sarebbe stata preferibile una formulazione della norma che avesse esplicitato che detto incremento deve estendersi sino alla concorrenza dell’onere stimato, tenuto conto altresì delle relative evoluzioni e del futuro andamento del monitoraggio.

In linea generale il provvedimento, che ha registrato tre letture parlamentari, risulta corredato di varia documentazione fornita dal Governo, anche se manca l’apposito allegato riepilogativo degli oneri e delle coperture



(peraltro, l'ammontare dell'intervento, quando quantificato, è desumibile dalla clausola di copertura generale di cui al citato art. 25). La dimensione dell'onere, di carattere permanente, si ragguaglia intorno ai 50 milioni annui in media.

La formulazione degli oneri, come si può desumere indirettamente dalla riportata struttura finanziaria del provvedimento, fa largo uso della tecnica della valutazione, il che probabilmente trova giustificazione per una serie di motivi, che si può ipotizzare siano legati al fatto le stime degli oneri effettivi quali si determineranno nel tempo dipendono essenzialmente, per loro natura, dall'operare di una serie di fenomeni interni al mercato del lavoro. Ciò rende plausibile dunque l'utilizzo di tale tecnica, sulla base delle considerazioni generali prima espresse.

Le coperture finanziarie, di cui al richiamato art. 25, concernono l'utilizzo di vari fondi già predisposti in materia (tra cui quello precipuo), oltre al ricorso al Fondo per gli interventi strutturali (FISPE) e al fondo speciale.

Va segnalato, infine, il permanere di una certa lacunosità nella esposizione dei dati assunti alla base delle quantificazioni riportate degli oneri.

Legge 21 giugno 2017, n. 96, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"

Si ricorda preliminarmente che il provvedimento d'urgenza è stato già oggetto di esame da parte della Corte in occasione dell'audizione parlamentare intervenuta il 4 maggio u.s. in riferimento al testo iniziale e che a quest'ultimo sono state apportate numerose integrazioni e modifiche in sede di esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati, ivi compreso l'assorbimento di due decreti-legge, rispettivamente nn. 54 e 55, riguardanti, il primo, il vertice di Taormina dei Paesi del G7 e, il secondo, l'intervento per Alitalia.

Nella presente Relazione si esamineranno pertanto i profili di cui all'art. 17 della legge di contabilità, in special modo in riferimento agli emendamenti approvati.

Il provvedimento consta di quattro titoli, concernenti, il primo, disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica; il secondo, disposizioni



urgenti in materia di enti territoriali; il terzo, ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e, il quarto, misure urgenti per il rilancio economico e sociale.

Dal punto di vista degli effetti finanziari complessivi, va ricordato preliminarmente che con il provvedimento il Governo ha varato la manovra correttiva richiesta dalla Commissione europea per complessivi 0,2 punti percentuali di PIL, in vista del raggiungimento di un indebitamento netto per il 2017 pari al 2,1 per cento sul PIL. Infatti, come si desume dall'apposito allegato alla Relazione tecnica aggiornata, per il 2017 il saldo netto da finanziare migliora di 2,4 mld, mentre il fabbisogno e l'indebitamento netto si riducono, rispettivamente, di 2,8 mld e di 3,1 mld (come conferma la citata Nota di aggiornamento).

Per i restanti anni il miglioramento netto oscilla da 30 mln circa a quasi 50 mln, in corrispondenza dei diversi saldi, in quanto quello lordo è stato impiegato, data la natura strutturale dell'intervento, per ridurre di circa 1/5 le clausole di salvaguardia in essere a partire dal 2018, come modificate dall'art. 9. Conseguentemente, l'impatto netto positivo per il secondo e terzo anno si riduce notevolmente alle cifre riportate, sicché l'effetto del provvedimento è sostanzialmente neutrale per tali esercizi. Ciò è confermato anche dall'apposito riquadro in essere nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge di assestamento per il 2017 (al cui dettaglio si fa rinvio per una descrizione sintetica degli interventi e delle coperture), nonché dalla già citata Nota di aggiornamento.

Il descritto impatto sulla contabilità finanziaria viene formalizzato con la corrispondente modifica del saldo netto da finanziare, che peggiora rispetto a quello fissato dalla legge di bilancio, ma migliora rispetto a quello incrementato a seguito del decreto-legge n. 237 del 2016 (interventi per il sistema bancario), esaminato nella precedente Relazione quadrimestrale.

Si evidenzia peraltro che dalle cifre complessive si deduce che per tutte le principali voci dell'intervento migliorativo il Governo assume il medesimo coefficiente di realizzazione nel passaggio dalla competenza finanziaria a quella di cassa ed infine a quella di contabilità nazionale, il che dovrebbe essere particolarmente oggetto di riflessione per la parte relativa soprattutto alle riduzioni di spesa.



Quanto poi alla struttura finanziaria complessiva della legge, si osserva che alcune norme recano una copertura autonoma, mentre per molte altre si ha la copertura complessiva nell'art. 66.

Venendo alle singole norme, in riferimento al Titolo I (interventi in materia di finanza pubblica), si segnala, per l'art. 1, il comma 4-bis, che semplifica la procedura per l'erogazione dei rimborsi fiscali: secondo la Relazione tecnica non si hanno effetti finanziari, il che però sembrerebbe contraddire l'intento della norma, che dovrebbe consistere nell'accelerazione dei tempi dei rimborsi, con conseguente appesantimento dei conti di cassa.

L'art. 2-bis, in tema di IVA per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari, comporta una serie di conseguenze di segno negativo e positivo per l'erario, sia pure di importo limitato, che vengono riassunte dalla Relazione tecnica, la quale conclude nel senso che - ove vi fosse un saldo negativo - esso può essere quantificato in un milione annuo, di cui si dispone la copertura: si osserva che la valutazione non può che essere del tutto presuntiva e peraltro l'iter logico della Relazione tecnica sembrerebbe ragionevole.

Anche per i commi 4-quater e seguenti dell'art. 3, in materia di adeguamenti pensionistici per le vittime di atti terroristici, la valutazione sembrerebbe realistica. Si rileva altresì che correttamente gli oneri sono solo valutati, per cui la norma prevede il richiamo alle procedure in materia di clausole di salvaguardia di cui alla novellata legge di contabilità.

Viene poi in rilievo l'art. 4-bis (in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini), in riferimento al quale la Relazione tecnica reca una quantificazione della conseguente perdita di gettito tale da basarsi sull'assunto di un incremento della spesa annua per gli interventi in oggetto pari al 30 per cento, senza però fornire delucidazioni circa i motivi di tale stima. Va poi rilevato che correttamente è prevista una copertura supplementare di sola cassa per sopperire alla insufficiente stima sotto tale profilo delle compensazioni di competenza (che riguardano anche il fondo speciale). A tal riguardo si rinvia alle Considerazioni generali.

Si segnala inoltre l'art. 6-bis, che, pur riducendo gli apparecchi da divertimento, tuttavia non ascrive a ciò una previsione di riduzione di gettito: ciò in base al presupposto, esplicitato dalla Relazione tecnica, per cui il 70 per cento degli apparecchi rimanenti sarebbe in grado di soddisfare la domanda. Al

riguardo, sarebbe stata utile una specificazione delle ragioni alla base di tale valutazione.

Quanto poi all'art. 9-bis, in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale, la materia è molto ampia e di portata rilevante: la norma fissa una clausola di invarianza, mentre la Relazione tecnica si limita a riferire il carattere procedurale della disposizione e l'assenza di effetti. Al riguardo, si osserva che l'importanza della fattispecie, riguardante il progressivo abbandono del metodo degli studi di settore, avrebbe richiesto un approfondimento, così come peraltro richiede la legge di contabilità, in base alla quale la Relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, trattandosi in altre parole della rideterminazione della misura dei ricavi fiscalmente rilevanti di un ampio numero di imprese, con riflessi sulle imposte sia dirette che indirette.

In merito al successivo art. 9-ter, con tale disposizione si unificano e si prorogano i termini per l'espletamento dei concorsi e per l'attribuzione delle deleghe in materia di amministrazione finanziaria: la Relazione tecnica provvede ad illustrare i criteri della quantificazione degli oneri, la cui copertura non viene specificata dalla norma, ma indicata dalla medesima Relazione tecnica facendo riferimento alla "quota parte delle risorse relative alla remunerazione delle posizioni dirigenziali scoperte". Si osserva al riguardo che si ripropone ancora una volta l'esigenza di comprendere in base a quali criteri vengono costruite le previsioni di bilancio, di fronte a fattispecie - come quella in esame - in cui sembra che in bilancio sussistano stanziamenti a disposizione, in attesa di essere impiegati a copertura di norme future. Si concretizzano in tal modo compensazioni sul bilancio che presentano profili di illegittimità, come più volte evidenziato.

La medesima carenza informativa da parte della Relazione tecnica si riscontra per l'art. 9-quater, che proroga la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica amministrazione. La medesima Relazione tecnica si limita a giudicare priva di effetti finanziari la norma, mentre appare ragionevole supporre che essa abbia un impatto negativo almeno sui conti di cassa.

Quanto poi al Titolo II (enti territoriali), tra le tante disposizioni con rilevanza finanziaria si evidenziano l'art. 22, cui sono state aggiunte numerose norme in sede di conversione del decreto-legge, ed in particolare i commi 3-ter e



3-*quater*, in materia di personale per il comune di Matera, per i quali, da un lato, la Relazione tecnica esclude oneri e, dall'altro, si ha una copertura del comma 3-*ter* con il comma 3-*quater* senza che risulti acclarato il motivo della quantificazione riportata.

In merito all'art. 22-*ter*, che incrementa l'apposito fondo in essere nel settore della scuola in vista del consolidamento parziale, nell'organico di diritto, di quello di fatto per 15.100 posti, si segnala che la Relazione tecnica, estremamente dettagliata, fornisce una spiegazione per la mancata inclusione della scuola primaria, trattandosi in grandissima maggioranza di posti consolidabili nella scuola secondaria, come viene confermato peraltro dalla quantificazione riportata. In riferimento poi alle coperture del maggior onere, si segnala che, in riferimento agli anni dal 2021 al 2026, si incide, tra l'altro, il programma relativo alle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze: riguardo a ciò, al momento non si ha la quantificazione del relativo stanziamento (a fronte invece di un onere certo), essendo al momento vigente il bilancio 2017-2019. Oltretutto, il programma comprende molti capitoli formalmente di natura obbligatoria, che non è consentito incidere senza modificare la legislazione sottostante oppure senza fornire una chiara delucidazione circa la plausibilità degli spazi di copertura che vengono *ex ante* ritenuti tali da presentare un livello di certezza pari a quello degli oneri. A tale ultimo riguardo la Relazione tecnica non fornisce informazioni.

Per quanto concerne poi l'art. 27, per i commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, in materia di "misure di moderazione dell'obiettivo del raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi", come illustra la Relazione tecnica, nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale, non risultano esplicitati gli effetti di tale "moderazione", se essa significa per esempio il superamento dell'obbligo generalizzato di garantire che i ricavi dal traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi: in caso affermativo, vi sarebbero ripercussioni finanziarie di segno negativo sui bilanci delle aziende interessate, con possibili interventi a ripiano da parte delle Pubbliche amministrazioni. La predetta Relazione tecnica si limita ad illustrare sommariamente il significato della normativa e ad escludere la sussistenza di oneri. Peraltro, mentre il comma 8-*quinqies* dispone che la finalità della normativa è di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura, il successivo comma 8-*sexies* fa obbligo al gestore del servizio di individuare, tra



l'altro, la quota parte del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, senza - almeno sul piano della formulazione letterale della norma - la previsione di un limite massimo, ad esempio.

Il comma 12-*sexies* si segnala poi per il fatto di prevedere il trasferimento gratuito alle società costituite dalle *ex* gestioni governative - a totale partecipazione delle Regioni conferenti - degli immobili, delle opere e degli impianti di linee ferroviarie dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario trasferiti alle Regioni medesime: non risulta chiaro l'impatto della norma sul conto del patrimonio delle Regioni interessate.

Quanto all'art. 34, comma 1, che consente a tali enti di assumere impegni in conto 2016 per il pagamento dei debiti commerciali del Servizio sanitario nazionale, non è chiaro se l'impatto si avrà anche sui saldi diversi dall'indebitamento netto, a carico del quale, secondo la Relazione tecnica, si è già avuto l'effetto in riferimento agli anni precedenti. L'art. 40-*bis*, infine, autorizza il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento degli enti territoriali, a realizzare con i propri stanziamenti interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri: al riguardo, non è chiara la sussistenza di disponibilità finanziarie, nel presupposto che, in caso affermativo, sembrano altrettanto poco trasparenti i criteri in base ai quali vengono costruiti i bilanci di previsione, criteri non sempre coerenti con quelli previsti dall'ordinamento in riferimento alla legislazione vigente.

In merito poi al Titolo III (zone terremotate), rileva anzitutto l'art. 43-*ter*, che consente l'accensione di mutui venticinquennali a totale carico dello Stato per interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici danneggiati, nei limiti di 200 milioni in termini di costo delle opere, con copertura su risorse in essere: al riguardo, si osserva che la Relazione tecnica avrebbe dovuto offrire il quadro degli utilizzi e delle motivazioni alla base della sussistenza di risorse ancora non utilizzate, ma stanziare nel 2012.

Viene poi in rilievo l'art. 46-*septies*, che comporta la cancellazione di una quota di residui passivi perenti iscritti nel conto del patrimonio 2016 iscritta a fronte di anticipazioni alle Regioni per la sanità a tutto il 2013, rinviando al rendiconto 2017 la sistemazione della partita. In sostanza, in virtù della norma, il conto di tesoreria registra l'estinzione di crediti nei confronti del bilancio e contestualmente si ha una modifica del conto del patrimonio (nel quale, in corrispondenza, erano iscritte partite in conto residui, poi perenti), sulle contabilità del 2016.

Nella fattispecie, comunque, trattandosi del rapporto Stato-Regioni in materia sanitaria, l'anticipazione costituisce un modo per regolare tale rapporto, peraltro previsto con legge, salvo ripiano, che con la norma viene in parte soppresso.


Sul piano metodologico va però considerata la particolarità della contabilità di tesoreria, alla luce della sua natura funzionale e strumentale rispetto alla gestione di bilancio.

In merito poi al Titolo IV (misure per lo sviluppo), si rileva preliminarmente che la nuova formulazione dell'art. 50, riguardante un prestito semestrale ad Alitalia, ha un effetto solo sul saldo finanziario, "trattandosi" — secondo quanto riferito dalla Relazione tecnica — "di un finanziamento oneroso con rimborso previsto entro il medesimo esercizio finanziario" ed escludendosi, data la natura di partita finanziaria dell'operazione, ogni impatto sulla contabilità nazionale. La copertura comunque verte sulle risorse complessive di cui al provvedimento.

L'art. 52-*quiquies*, nel dilazionare i corrispettivi ad ANAS da parte della Società autostradale prevista nella norma, potrebbe comportare la registrazione di una corrispondente minore entrata per Anas, che fa parte del perimetro delle Pubbliche amministrazioni. La Relazione tecnica non chiarisce comunque quale sia l'impatto della norma sulla situazione contabile dell'ANAS stessa, non dando conto in dettaglio della contabilizzazione in essere nella rispettiva contabilità riguardo al rapporto con il bilancio dello Stato, anche alla luce del contenzioso in essere.

Da segnalare altresì l'art. 57-*bis*, che demanda ad un dPCM sia l'individuazione dell'ammontare annuale degli incentivi fiscali per l'editoria sia la relativa quota di copertura sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione: la disposizione costituisce pertanto una delegificazione della materia fiscale del settore, non risultando disposto l'ammontare dell'onere a carico del bilancio dello Stato e configurando, la normativa, solo una disciplina di massima, la individuazione dei cui risvolti finanziari rimane devoluta all'ambito amministrativo. Si ricorda che è con lo strumento legislativo che si perviene alla decisione circa oneri e coperture a carico del bilancio dello Stato, sempre che non si interpreti la norma in questione come una mera disposizione di carattere procedurale intesa a regolare le modalità di utilizzo di un fondo in essere.





L'art. 60-*sexies*, nell'agevolare la cessione dei crediti deteriorati, prevede un regime fiscale più favorevole, i cui effetti non vengono né quantificati né coperti in base all'assunzione, esplicitata dalla Relazione tecnica, secondo cui si configura in tal caso una "rinuncia a maggior gettito in considerazione della circostanza che le suddette operazioni non sono state ancora effettuate e potrebbero originarsi solo a seguito dell'entrata in vigore dell'agevolazione". L'assunto sembra corretto, anche se sarebbe stato opportuno valutare eventuali effetti di sostituzione.

L'art. 63, in materia di misure per la *Ryder Cup* 2022, prevede la concessione di una garanzia per un ammontare massimo di 97 milioni, secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica, importo che non si ritiene di coprire - ma solo di iscrivere nell'apposito elenco in essere presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per il fatto che la relativa escussione è stata ritenuta a basso rischio "considerate le diverse fonti di reddito" di cui dispone la Federazione Italiana Golf: si osserva che la Relazione tecnica non esplicita motivazioni più precise a sostegno del riportato giudizio di bassa rischiosità.

Quanto infine all'art. 66, di copertura finanziaria degli oneri degli articoli ivi indicati, il provvedimento essenzialmente provvede ad autocompensarsi con le maggiori entrate e le minori spese contestualmente recate, sicché il comma 4 evidenzia il descritto effetto netto di riduzione dei saldi. Si segnala la particolarità del ricorso (comma 3, lettera b)) solo a partire dal 2020 alla maggiore compensazione degli effetti di cassa: la segnalazione trae origine sia dal fatto che al momento non è disponibile il bilancio relativo a partire da tale anno, come più volte è stato sottolineato (il che rende abbastanza più fragile il quadro finanziario complessivo delle coperture autonome del provvedimento), sia dal fatto che si dovrebbe dover presumere invece che per il triennio 2017-2019 i coefficienti di realizzazione scontati dalle varie norme di copertura siano eguali all'unità, come già accennato: ciò non sempre risulta garantito e comunque non risulta chiaro in base alla documentazione prodotta.



Legge 31 luglio 2017, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”

Il provvedimento d’urgenza è inteso a prevedere un intervento in materia di prevenzione vaccinale. Esso consta di 8 articoli, in relazione ai quali risulta presentata la Relazione tecnica aggiornata, tenuto conto delle numerose modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della prima lettura presso il Senato della Repubblica, anche se non è stato fornito l’apposto riepilogo dei singoli oneri, presumibilmente per la dimensione estremamente ridotta degli importi.

Sono previste essenzialmente tre norme il cui onere viene quantificato e sottoposto a copertura. Si tratta dell’art. 2, comma 3, in tema di iniziative di comunicazione ed informazione delle vaccinazioni, per il quale è stanziata una spesa di 200 mila euro, che viene compensata all’art. 7 mediante la riduzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta informativa e per gli interventi perequativi. Si tratta altresì dell’art. 4-bis, istitutivo dell’anagrafe nazionale vaccini, il cui onere è coperto riducendo le risorse previste per l’attività ed il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, nonché infine dell’art. 5-ter, in tema di definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, la cui copertura insiste a carico dei fondi previsti per le transazioni con i soggetti che hanno instaurato azioni di risarcimento danni.

Per le altre norme del provvedimento è prevista una generale clausola d’invarianza (art. 7).

Il problema che si rileva è che, nonostante la richiamata esiguità degli importi delle risorse stanziate per gli interventi, il fatto di far riferimento a stanziamenti già in essere senza che ciò pregiudichi la realizzazione degli obiettivi già previsti — come ha confermato il Governo durante l’esame parlamentare — conferma la scarsa congruità tra gli stanziamenti di bilancio e le esigenze per le quali essi sono preordinati, sicché le presumibili eccedenze forniscono la copertura per interventi nuovi. Il bilancio in tal modo risulta ispirato in maniera insufficiente al principio della legislazione vigente, ma è il risultato di una serie di microvalutazioni la cui congruità non è possibile ripercorrere, in base alla documentazione fornita al Parlamento, nel rapporto tra mezzi finanziari e finalità.



Lo stesso si può rilevare circa il problema più generale riguardante la coerenza tra il provvedimento e le risorse stanziare per i LEA, garantita dal Governo durante l'iter parlamentare di conversione.

Legge 31 luglio 2017, n. 121, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A."

Il provvedimento d'urgenza è inteso a far fronte alla situazione di crisi che si è determinata per le due banche in titolo e a dettare interventi dello Stato al riguardo.

Va sottolineato preliminarmente che il provvedimento in esame ha assorbito, con l'articolo 01, il decreto-legge n. 89 del 16 giugno 2017, a sua volta di modifica del decreto-legge n. 237 del 2016 (riguardante sempre la materia creditizia) e recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale del sistema creditizio.

Il provvedimento in titolo concentra nell'art. 4 gli interventi onerosi. Essi si riferiscono alla garanzia statale (comma 1, lettera a)) sullo sbilancio di cessione (punto i.) nonché sul riacquisto di crediti retrocessi (punto ii.), al supporto al concessionario a fronte del fabbisogno di capitale (comma 1, lettera b), alla garanzia su impegni del soggetto in liquidazione (comma 1, lettera c)) nonché al sostegno alla ristrutturazione (comma 1, lettera d)). Il medesimo articolo 4, al comma 2, provvede poi a fissare un onere massimo di 300 milioni per il 2018, coperto a carico del fondo per le esigenze indifferibili, in riferimento alla *due diligence* prevista dall'art. 4, comma 4). Per ogni intervento è indicato il tetto massimo.

In base all'art. 9, comma 1, la copertura del decreto insiste sul Fondo di 20 miliardi istituito dal citato decreto legge n. 237 del 2016, tranne che per la *due diligence* prevista all'art. 4, comma 4, per la quale il comma 2, sempre dell'art. 9, fa riferimento al fondo per le esigenze indifferibili, come già riportato.



Circa la coerenza del provvedimento in titolo rispetto ai dettami dell'art. 17 della legge di contabilità, oggetto della presente Relazione, si esaminano tre profili: anzitutto, l'impatto sulla contabilità nazionale; in secondo luogo, l'uso della tecnica del tetto di spesa per i singoli interventi; in terzo luogo, l'assenza della indicazione nella norma generale di copertura (art. 9, comma 1) dell'onere complessivo e della sua distribuzione per singolo esercizio. Segue qualche ulteriore osservazione su singole disposizioni.

1) Effetti sulla contabilità nazionale

Va rilevato che non risulta disponibile l'apposito allegato alla Relazione tecnica di riepilogo dell'impatto sui vari saldi. Al riguardo, si ricorda che si tratta di un adempimento previsto dalla legge di contabilità.

Come anticipato, la copertura di quasi tutto l'intervento di cui al decreto legge in titolo (ad eccezione di un onere di 300 milioni) insiste sulle disponibilità del Fondo istituito dal citato decreto-legge n. 237 del 2016 (di sostegno al settore bancario, esaminato nella precedente Relazione quadrimestrale), come prevede l'art. 9, comma 1.

Tale Fondo non ha un impatto sulla contabilità nazionale, riferendosi a partite finanziarie (salvo che per gli interessi passivi derivanti dal maggior debito). Ciò trova conferma dall'apposito allegato presentato in riferimento al richiamato decreto-legge n. 237, come ricordato nella precedente Relazione quadrimestrale, e risulta coerente con le regole in vigore al riguardo, trattandosi di partita finanziaria.

Nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto il Governo ha fornito una serie di informazioni sul tema degli effetti del provvedimento citando anche il saldo di contabilità nazionale.

In riferimento alla prima lettura presso la Camera dei Deputati, premesso, in linea generale, che ha trovato conferma che la concessione di garanzie ha effetti "sugli altri saldi" diversi da quello di contabilità finanziaria di bilancio "nel momento della eventuale escussione", a proposito dell'operazione di supporto al concessionario, trattandosi di una mera anticipazione finanziaria "considerata la capienza degli attivi della liquidazione", non sono stati valutati effetti sulla contabilità nazionale.

Quanto poi alla garanzia statale sullo sbilancio di cessione, l'assenza di effetti è connessa al fatto che "il cessionario potrà rientrare per intero del proprio credito alla luce delle stime di realizzo contenute nella relazione tecnica e che tale credito sarà soddisfatto prioritariamente rispetto ad ogni altro credito prededucibile".

Il fatto infine che si possa elevare di 1 miliardo la garanzia "viene espressamente compensato anche in termini di indebitamento netto", non essendo, tale possibilità, posta a carico del presumibile realizzo.

In seconda lettura presso il Senato della Repubblica, sempre il Governo ha fatto altresì presente che, in riferimento all'art. 9 nel suo complesso (di copertura finanziaria), "l'effetto finanziario sull'indebitamento netto è determinato da un possibile divario tra i valori preventivati e quelli realizzati; d'altronde la spesa è stata conteggiata interamente sull'anno finanziario 2018 perché è risultato probabile che si concentri proprio all'interno dell'anno in questione".

In base, dunque, alle informazioni fornite dal Governo nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto, l'effetto sull'indebitamento netto in alcuni casi risulta menzionato, mentre in altri casi è stimato dipendere dal verificarsi delle ipotesi assunte.

Manca, come riportato, un quadro riassuntivo.

Da ultimo, la predetta Nota di aggiornamento conferma un effetto nullo sulla contabilità nazionale.

Per i profili di cui alla presente Relazione merita comunque di essere puntualizzato che, sul piano sistematico-formale, l'obbligo di copertura di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. è inteso in riferimento al saldo netto da finanziare, essendo il bilancio dello Stato espresso in termini di contabilità finanziaria, come confermano la legge "rinforzata" n. 243 del 2012 e la legge di contabilità n. 196 del 2009.

2) la morfologia dell'onere

Per quanto riguarda la tecnica di quantificazione degli oneri, questi ultimi sono singolarmente espressi — come anticipato — con la modalità del limite massimo di spesa, il che appare garantista, sotto il profilo della tenuta del quadro di finanza pubblica. Va comunque rammentato — come più volte messo



in luce — che l'utilizzo della tecnica del tetto di spesa può essere considerato ragionevole nella misura in cui sia garantita una coerenza tra le assunzioni alla base delle quantificazioni e l'entità dell'onere indicato come limite, nonché in base al grado di pressione delle norme sui fondi di copertura ovvero di bilancio.

Nella fattispecie, sia la Relazione tecnica che le richiamate dichiarazioni del Governo forniscono una serie di delucidazioni sulle ipotesi sottostanti le quantificazioni, espresse, come indicato, facendo ricorso alla figura del tetto di spesa per i singoli interventi.

A quest'ultimo riguardo, sotto il profilo sistematico merita di essere ribadito (come riportato anche nelle Considerazioni generali) che ciò che rileva da questo punto di vista è il grado di vincolatività delle determinanti degli oneri rispetto alle previsioni di bilancio e di copertura, nel senso che quanto più elevato risulta tale grado, tanto più ragionevole appare l'uso dell'opzione dell'onere solo valutato.

Nel caso in esame il livello a cui si colloca tale vincolo è incerto, dipendendo l'onere da una serie di variabili non del tutto preventivabili nel loro esito. Il Governo ha per esempio fatto presente, nel richiamato dibattito parlamentare, che naturalmente le quote dell'intervento "possono essere rimodulate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione delle effettive esigenze".

La scelta di configurare i singoli interventi in termini di tetto appare dunque ragionevole, in linea di massima.

Occorre anche tener conto poi del fatto che, in caso di maggiori occorrenze, il tetto massimo, da un lato, impedisce che si producano ulteriori oneri in attesa di compensazione e, dall'altro, dovrebbe presupporre un nuovo intervento legislativo, tra l'altro da attuare con le modalità di cui all'art. 81 Cost., secondo comma, così come disciplinato dalla predetta legge n. 243, se si è esaurito il Fondo creato con il decreto-legge n. 237 di cui sopra.

D'altra parte, sul piano della mera tecnica contabile, l'alternativa si sarebbe risolta nell'indicazione di oneri solo valutati, con conseguente ricorso, in caso di maggiori occorrenze, alle clausole di salvaguardia previste dall'ordinamento, le quali — anche per le ragioni prima esposte legate essenzialmente all'obbligo di costruire il bilancio in base alla legislazione vigente — risultano poco coerenti con la fattispecie dell'evento eccezionale (oltre



che con la dimensione finanziaria dell'intervento complessivo, il che avrebbe presupposto spazi anche ampi di copertura nel bilancio in essere).

Sul piano quantitativo, infine, la citata Nota di aggiornamento informa del fatto che - per gli interventi sia di rafforzamento patrimoniale sia di sottoscrizione di garanzie da parte dello Stato - le ipotesi complessive riguardanti la materia configurerebbero un impatto inferiore alla dotazione del Fondo di copertura, fermo rimanendo che una stima più puntuale si avrà con il DEF 2018.

3) l'assenza della indicazione dell'onere complessivo e della sua distribuzione per singolo esercizio

Nonostante l'indicazione dei singoli oneri in termini di tetto massimo (come riportato), la spesa complessiva non è però quantificata dal citato art. 9, comma 1 (di copertura finanziaria), che tra l'altro non ne riporta neanche la distribuzione per esercizio ovvero - eventualmente - il singolo anno finanziario in cui si producono gli effetti.

Si configura così una fattispecie che presenta particolarità atipiche, tenendo conto delle prescrizioni dalla legge di contabilità. Va anche ricordato quanto già riportato: il Governo ha cioè fatto presente, nel dibattito parlamentare, che le quote dell'intervento "possono essere rimodulate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione delle effettive esigenze".

Probabilmente può aver influito, nella scelta del Governo di non indicare l'onere complessivo e l'esercizio di riferimento, il fatto che si tratta di effetti che interagiscono con procedimenti di natura liquidatoria, il che può incidere sui tempi dell'operazione complessiva.

Si ricorda comunque che il Fondo che funge da copertura è riferito al 2017, esercizio per il quale si hanno i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica interessati, con la copertura già riportata (emissione di debito).

Dalle informazioni fornite dalla citata Nota di aggiornamento si desume infine - oltre al quadro dei possibili utilizzi del Fondo di copertura sia in termini complessivi che partitamente per il decreto-legge n. 237 del 2016 e per quello in titolo - un effetto di 0,6 punti di PIL sullo *stock* di debito del 2017.



4) Osservazioni su singole norme

Si rileva per l'art. 7, recante disposizioni di carattere fiscale, e in particolare in riferimento al comma 4, che riconosce che le spese sostenute dal cessionario per la ristrutturazione aziendale e sovvenzionate con i contributi o fondi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze siano deducibili dal reddito complessivo sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IRAP, che il Governo ha stimato solo effetti finanziari indiretti, non quantificati, trattandosi di uno dei numerosi costi deducibili che incidono sulla redditività delle imprese. Al riguardo, si conferma che, nonostante la estrema difficoltà di individuare l'entità (anche in via solo presumibile) di tali effetti, ciò nondimeno si tratta di interventi normativi che producono minor gettito (anche di carattere contributivo), a parità di condizioni.

Legge 3 agosto 2017, n. 123, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"

Il provvedimento d'urgenza è inteso ad incentivare lo sviluppo delle aree meridionali. Il testo iniziale è stato notevolmente integrato durante l'esame parlamentare in prima lettura presso il Senato della Repubblica. Risulta presentata la Relazione tecnica aggiornata, insieme all'apposito allegato riepilogativo degli effetti delle singole norme con la distribuzione per esercizio (ad eccezione dei primi quattro articoli in riferimento al testo iniziale del decreto-legge).

Dalla già richiamata Nota di aggiornamento si desume un saldo nulla in termini di contabilità nazionale per ciascuno degli esercizi dal 2017 al 2020, nonché un ammontare complessivo dell'intervento pari a 133 mln per il 2017, 234 mln per il 2018, 106 mln per il 2019 e 266 mln per il 2020.

La legge è divisa in numerosi capi, dedicati a vari aspetti della materia, che vanno dal sostegno alla nascita (nonché alla crescita) delle imprese alle zone economiche speciali, dalle semplificazioni alla coesione territoriale.

Dal punto di vista finanziario, la gran parte delle norme reca autonome quantificazioni e quindi le correlate coperture. Queste ultime insistono in gran parte sui fondi per lo sviluppo e la coesione sociale nonché sul fondo per interventi strutturali. Altre coperture riguardano la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa ed il ricorso al fondo speciale. Gli oneri sono il più delle



volte strutturati in termini di tetti di spesa. Sono altresì presenti clausole di neutralità ovvero di invarianza.

In linea generale non si ravvisano particolari aspetti problematici, per i profili qui oggetto di considerazione, nonostante la riportata assenza di indicazioni per i primi quattro articoli circa l'impatto della singola norma sui vari saldi. La Relazione tecnica fornisce però delucidazioni sulle ipotesi sottostanti i profili anche di cassa.

Quanto poi ad alcune singole norme si formulano qui delle osservazioni su talune di esse, almeno in riferimento alle più rilevanti, nella gran parte dei casi risultato degli emendamenti approvati.

L'art. 3 fa obbligo a tutti i comuni delle otto Regioni interessate dal provvedimento di provvedere, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili di cui sono titolari e che si trovino in stato di abbandono o siano incolti, con obbligo di pubblicazione del relativo elenco e con aggiornamento annuale. Si pone il problema - come per tutte le norme che riguardano una vasta platea di enti territoriali - della sussistenza di disponibilità per tale operazione da parte degli enti tenuti a provvedervi.

Sempre in materia di enti territoriali si segnala l'art. 6-bis, che autorizza lo svincolo di destinazione delle somme spettanti dallo Stato alle Regioni nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili da tali enti per gli enti locali, con il vincolo di neutralità tenuto conto degli obblighi di saldo di cui alla legislazione vigente. Al riguardo, in casi simili è stato osservato che in tanto la tenuta dei saldi può essere considerata ragionevole in quanto l'ordinamento in vigore sia coerente con il saldo stesso.

In termini convincenti si pone l'asserita neutralità finanziaria dell'art. 9-ter, in base al quale le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile non rilevano ai fini dei vincoli finanziari cui sono soggetti le Regioni e gli enti locali, in quanto le spese che saranno effettuate dalle Regioni medesime per il completamento degli interventi risultano già considerate nei "tendenziali" di finanza pubblica in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione dell'emergenza. Permane dunque il problema più generale della scarsa



trasparenza delle tecniche di costruzione dei “tendenziali”, come osservato nelle Considerazioni generali.

Si segnala altresì che la copertura della spesa di cui all’art. 10, comma 1, per programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o territoriale, insiste sul conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione. Si ricorda che - sul piano di una interpretazione letterale della legge di contabilità - la copertura su residui non è tra quelle previste dalla legge di contabilità: ciò soprattutto se si tratta di fondi di parte corrente, per i quali il passaggio al conto residui dovrebbe presupporre un atto d’impegno, e se si tiene conto del fatto che, nella fattispecie, una parte dell’onere riguarda l’esercizio 2018, per il quale già si scontano dunque residui. Va però considerata, nel caso in esame, la particolarità dei meccanismi contabili che presiedono all’utilizzo del Fondo in esame, soggetto, come dimostra la Relazione tecnica, a disaccantonamenti ed a disimpegni relativi anche ad esercizi finanziari pregressi.

L’art. 11 poi risulta integrato di un comma al fine di fissare la clausola di neutralità per i compiti previsti dall’articolo medesimo a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica in ordine al monitoraggio dell’efficacia e della validità dei progetti per la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Il monitoraggio del Ministero riguarda anche le finalità di tali progetti ed inoltre la valutazione successiva della qualità dei risultati conseguiti. Trattandosi di compiti che si prospettano come impegnativi, soprattutto per l’ultimo profilo riportato, il problema è avere contezza della disponibilità di adeguate risorse.

Da ultimo si segnala l’art. 11-*quater* (in tema di edilizia giudiziaria nelle Regioni interessate), che prevede stanziamenti dal 2019 al 2025 con copertura a carico del fondo speciale di parte capitale. Al riguardo, si è più volte segnalato che il fondo speciale dovrebbe essere utilizzato per oneri riferiti al triennio, essendone incerto il profilo quantitativo al di là del terzo anno, quando oltretutto anche formalmente il fondo è inesistente. Ciò a maggior ragione per la componente in conto capitale.

3. ALTRE LEGGI DI MINORE PORTATA FINANZIARIA

Quanto alla legge n. 78, di ratifica dell'Accordo con la Romania in materia di doppia imposizione fiscale, la copertura verte sul fondo speciale e non presenta profili problematici.

In merito poi alla legge n. 79, riguardante la ratifica ed esecuzione di una serie di trattati con vari Stati, si segnala che la copertura è sul fondo speciale, laddove, come ha ricordato il Governo in Parlamento, gli oneri vengono distinti in "valutati" ed "autorizzati" se in riferimento, rispettivamente, alle spese di missione e a quelle di interpretariato: si rileva comunque che si tratta di oneri permanenti, i quali, seppure di scarsa entità, non dovrebbero essere compensati con risorse triennali la cui evoluzione nel corso del tempo è incerta, come più volte è stato sottolineato in questa relazione. Oltretutto, si assiste ad un mutamento dell'orientamento del Governo in ordine alle clausole di salvaguardia, nel senso che, mentre in alcuni casi, è rimasta una sorta di doppio regime comprendente il sistema previgente alla novella della legge di contabilità del 2016 e quello attualmente in vigore (come illustrato nella precedente Relazione), per il provvedimento in questione si è scelta la soluzione di un rinvio implicito al meccanismo di cui alla nuova legge di contabilità. Va rilevato peraltro che la Commissione bilancio della Camera dei Deputati non ha reputato "incoerente" l'indicazione del programma rispetto alla nuova procedura.

Inoltre, come in altri casi simili del passato, la previsione della non onerosità di cui all'art. 4 per alcuni Accordi non sembra tale da impedire oneri, per cui la norma va intesa come un rinvio ad un futuro provvedimento legislativo di copertura, dovendosi ovviamente escludere che essa preveda una sorta di clausola risolutiva del singolo accordo in caso di oneri.

Quanto alle leggi nn. 84 e 85, rispettivamente in tema di Convenzione con il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni fiscali e di Accordo con il Vietnam in materia doganale, si rileva che non dovrebbero esservi problemi per la prima, considerato altresì che il Governo ha garantito, nel corso dell'esame in Parlamento, che anche dalle dichiarazioni presentate nel 2016 "non emergono flussi che possano dare indicazioni di significativi effetti per l'erario". Per la seconda legge, poi, si evidenzia un altro caso in cui — correttamente, come prima osservato — è stato interpretato come implicito il rinvio al meccanismo delle clausole di salvaguardia di cui alla novella alla legge di contabilità, tra l'altro sopprimendosi il rinvio ad un programma contemplato

nella formulazione iniziale del disegno di legge. In tal modo il “doppio regime” di coesistenza dei due sistemi antecedente e susseguente a tale novella, evidenziato nella precedente Relazione, è da considerarsi in via di superamento e probabilmente legato alla fase di passaggio tra i due sistemi nell’ultimo quadrimestre del 2016, come evidenziato nelle Considerazioni generali.

In merito poi alla legge n. 36, relativa all’Accordo con Israele in materia di pubblica sicurezza, viene riproposta la distinzione tra oneri valutati ed oneri autorizzati pur continuando a risultare poco chiare sia la motivazione della distinzione tra le varie spese sia le conseguenze in termini contabili: sulla base di un’interpretazione letterale della legge di contabilità, da questo secondo punto di vista occorrerebbe escludere, infatti, gli oneri autorizzati dal meccanismo delle clausole di salvaguardia, se essi vanno intesi come limiti massimi. Si segnala inoltre che in prima lettura, presso il Senato della Repubblica, è stato soppresso il riferimento alle missioni dapprima indicato nel testo iniziale in termini di clausola di salvaguardia, per tener conto, con tutta evidenza, del richiamo implicito al riguardo di cui alla novella del 2016 della legge di contabilità, del tutto coerente secondo quanto sostenuto da questa Corte nella precedente Relazione quadrimestrale.

Quanto poi alla legge n. 103, riguardante modifiche ai codici penale e di procedura penale, si tratta di un provvedimento - peraltro assistito da clausola di invarianza (art. 1, comma 92) - che per il suo contenuto non può che avere effetti solo riflessi sulla finanza pubblica. Ciò nondimeno si evidenziano alcune norme suscettibili di essere valutate da tale punto di vista. Anzitutto, viene in rilievo il comma 53 dell’art. 1, a proposito del quale il Governo ha fatto presente, nel corso dell’esame parlamentare presso la Camera dei Deputati, che la disposizione, “se da un lato riduce il limite dell’importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, dall’altro determina una maggiore possibilità per i condannati medesimi di ottemperare all’obbligo di pagamento, con effetti prudenzialmente valutati in termini di neutralità ai fini del complessivo gettito per l’erario”. Sempre il Governo ha poi fatto presente che “la predetta novella legislativa appare peraltro suscettibile di determinare risparmi di spesa per l’amministrazione penitenziaria derivanti dalla riduzione del numero di detenuti presso le strutture carcerarie, sebbene allo stato non puntualmente quantificabili”.



Al riguardo, si può evidenziare che si tratta di valutazioni che solo nel corso del tempo potranno trovare conferma in base all'evoluzione degli stanziamenti di bilancio interessati.

In merito al comma 85, relativo ad una delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, il Governo ha correttamente fatto presente che si applica la procedura di cui all'art. 17 della legge di contabilità per gli aspetti finanziari (come esplicitato peraltro dai commi 93 e 94 riferiti alle deleghe in essere in tutto il provvedimento). Per quanto riguarda poi il comma 91, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, ed in particolare a quelle di cui al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera a), finalizzato all'accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese, sempre il Governo — di fronte all'ipotesi di problemi sotto il profilo della cassa — ha fatto presente che “le disposizioni medesime non sembrano suscettibili di comportare effetti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il riordino generale della disciplina previsto dalle norme in esame — volto a razionalizzare ed ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari ed orientato alla generale revisione delle tariffe e delle prestazioni — determinerà un generale recupero di efficienza delle procedure di liquidazione nonché importanti risparmi di spesa a valere sul corrispondente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia”. Va peraltro ricordato che la Relazione tecnica aggiornata provvede anche a quantificare le presumibili minori spese derivanti dal riordino complessivo della normativa, con un risparmio stimabile in 10 milioni per il 2017 e destinato ad incrementarsi negli anni successivi.

Anche in questo caso valgono le considerazioni dianzi espresse in riferimento al fatto che dall'evoluzione degli stanziamenti di bilancio sarà possibile dedurre, al netto degli altri fattori, il reale effetto finanziario della normativa in esame.

Non comportano conseguenze finanziarie le leggi nn. 105 e 107, riguardanti, rispettivamente, modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari (il cui testo comunque prevede una clausola di neutralità in riferimento all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, di cui all'art. 6), e l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. La stessa assenza di problemi si può riscontrare per la legge n. 110, concernente



l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, il cui testo comunque prevede una clausola di invarianza di oneri (art. 5), nonché per la legge n. 113, in materia di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, il cui testo comunque reca una clausola di neutralità (art. 19).

Non comporta problemi neanche la legge n. 114, in materia di conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica.

La legge n. 124, riguardante il mercato e la concorrenza, si compone di un unico articolo con 192 commi, il che rende particolarmente complessa la lettura del testo. Quest'ultimo non reca quantificazioni di oneri e coperture finanziarie e presenta clausole di neutralità disseminate in corrispondenza di alcuni gruppi di materie trattate: è il caso per esempio del comma 40, in riferimento ai commi da 2 a 39, in materia assicurativa. Lo stesso schema è stato utilizzato con il comma 119 per i commi da 110 a 118 (nella materia della distribuzione dei carburanti), così come con il comma 129 per i commi da 125 a 128 (in materia di erogazioni pubbliche) e con il comma 134 per i commi 132 e 133 (in materia di erogazione dei servizi bancari). Sono previste anche deleghe, come quella di cui ai commi 179 e ss. (in materia di autoservizi pubblici non di linea) e 184 e ss. (in materia di dispositivi da installare sui mezzi di trasporto), con rinvio, in entrambi i casi, ai susseguenti decreti legislativi per la definizione di eventuali aspetti finanziari in termini di oneri e coperture riferiti a bilanci pubblici.

Non presenta aspetti problematici la legge n. 127, riguardante la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, la cui copertura, relativa ad un onere di parte capitale per il 2017, insiste sul fondo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni.

Non comporta problemi neanche la legge n. 128, relativa all'istituzione di ferrovie turistiche, anche se - pur presentando, il testo, una clausola d'invarianza (art. 11) - non appare chiaro quali siano gli spazi di copertura nel Contratto di programma con l'ente gestore e quale garanzia potrà presentare, in particolare, la copertura di cui all'efficientamento dei processi attuati dal gestore, come fa presente la Relazione tecnica.

4. DECRETI LEGISLATIVI

Viene in considerazione anzitutto il decreto legislativo n. 56, in materia di revisione del codice degli appalti (tra l'altro, modificato anche dal decreto-legge n. 50, prima esaminato). Si tratta di un provvedimento che consta di 131 articoli, per i quali in linea generale è prevista all'art. 130 una generale clausola di neutralità. A quest'ultimo riguardo si osserva che, in presenza di un gran numero di funzioni da svolgere, appare in qualche caso difficile giustificare la sostenibilità della singola norma tenuto conto dei bilanci in essere: si tratta, comunque, di fattispecie per le quali solo con il tempo sarà possibile verificare se eventuali incrementi delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle amministrazioni interessate saranno da attribuire ai compiti da svolgere in base al presente provvedimento ovvero ad altre cause. Ciò richiama ancora una volta l'essenzialità di un'esplicitazione il più possibile dettagliata delle determinanti alla base delle previsioni annuali di bilancio.

Nello specifico, lo stesso Governo, nel corso dell'esame parlamentare in sede consultiva, ha fatto presente che l'art. 37, nel recare "il divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle procedure gestite dalle centrali di committenza, appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura in relazione alle procedure relative all'acquisto di beni e servizi, giacché la vigente disciplina [...] prevede, con specifico riferimento alla CONSIP, un apposito meccanismo di remunerazione degli acquisti".

Segue poi una serie di otto decreti legislativi in materia di attuazione della legge n. 107 del 2015, riguardante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Il primo a venire in evidenza è il decreto legislativo n. 59, in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria a fini di valorizzazione sociale e culturale della professione. La struttura finanziaria di base del provvedimento presenta alcuni articoli considerati formalmente onerosi, mentre per i restanti articoli sussiste la clausola di neutralità.

In riferimento alle norme più significative dal punto di vista finanziario, la clausola di copertura riguarda gli articoli nn. 3 (commissioni per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato), 8 (contratto di formazione iniziale, tirocinio ed inserimento), 9 (primo anno di contratto e corso di specializzazione) e 17

(disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente), per i quali sono indicati tetti di spesa e la cui copertura avviene utilizzando il fondo ed "la Buona scuola", di cui alla legge delega. La distribuzione degli oneri tra i singoli articoli è effettuata dalla Relazione tecnica, il che dà vita ad una fattispecie metodologica non coerente con l'obbligo di individuare gli oneri e le coperture di ogni singola disposizione legislativa.


Quanto alla tenuta del tetto di spesa, il problema confluisce in quello più ampio riferito al particolare contenuto del provvedimento che, riguardando procedure (salvo che per le norme espressamente indicate come onerose), rinvia alla futura contrattazione collettiva ai fini della individuazione dell'entità finanziaria effettiva della normativa, in base anche a quanto chiarito dal Governo durante l'esame parlamentare, come ad esempio per i percorsi di formazione iniziale e tirocinio. In alcuni casi, per esempio, come per gli artt. 15 e 16 (rispettivamente, in tema di docenti ed insegnanti tecnico-pratici su posto comune e docenti su posto di sostegno), viene previsto esplicitamente dai rispettivi commi 6 che non sussistono diritti.

In linea generale, dunque, la tecnica del rinvio - per gli istituti potenzialmente più significativi sul piano finanziario - alla futura contrattazione all'interno della quale poi si provvederà alla distribuzione delle risorse sulla base delle singole finalità rappresenta, come già rilevato in riferimento a provvedimenti di natura strutturale in materia di pubblico impiego, una soluzione in qualche modo obbligata. Infatti, sia la quantificazione complessiva delle grandezze finanziarie sia le relative compensazioni finiscono per confluire nella più ampia decisione di bilancio complessiva tenuto conto dei vincoli finanziari più ampi e delle regole di finanza pubblica.

Ciò però non deve indurre ad eludere l'esigenza - come osservato nelle Considerazioni generali - di una esplicitazione delle effettive innovazioni nonché del grado di vincolo che esse imprimono sui bilanci.

Quanto al successivo decreto legislativo n. 60, in tema di promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali nonché sostegno della creatività, tranne che per l'art. 5 ("piano delle arti", per il quale vengono stanziati 2 milioni annui sempre a valere sui fondi della legge delega), è fissato un generale vincolo di invarianza dall'art. 1, comma 4, ripetuto, peraltro, talvolta in singole norme. Al riguardo si osserva che, se si tratta di un provvedimento che prevede funzioni effettivamente aggiuntive





rispetto a quelle già svolte, in molti casi l'attuazione delle singole norme difficilmente potrà evitare costi, sicché per molti versi la clausola di non onerosità appare poco realistica rispetto ad una efficace attuazione della normativa: ciò sempre che le risorse in essere non risultino in esubero rispetto ai compiti previgenti - circostanza, questa, di cui la Relazione tecnica non fornisce attestazione e che comunque evocherebbe le considerazioni critiche già più volte espresse - oppure l'efficace attuazione di tutta la normativa non ponga le premesse per un aumento in futuro delle dotazioni di bilancio.

Alle medesime conclusioni si perviene in riferimento al successivo decreto n. 61, riguardante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione della formazione professionale. Infatti, viene offerta la quantificazione e la copertura solo per gli artt. 3 e 9 (riguardanti, rispettivamente, gli indirizzi di studio e le dotazioni organiche, nel quale ultimo caso la Relazione tecnica appare particolarmente abbondante di informazioni di dettaglio), mentre per i restanti articoli risulta apposto il vincolo di non onerosità sia in generale (art. 12, comma 3) sia in qualche caso nella singola disposizione.

Meno problematico si presenta il successivo decreto legislativo n. 62, concernente la valutazione delle competenze nel primo ciclo e gli esami di Stato, la cui clausola di neutralità complessiva (art. 27, commi 1-3) appare realistica e che prevede peraltro l'onere inteso come tetto di spesa (sempre con copertura sui fondi di cui alla legge delega) solo per l'art. 4, riguardante le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.

Problemi complessivamente di minore entità sembra presentare il decreto legislativo n. 63, riguardante l'effettività del servizio allo studio, in quanto sono previste, per un verso, norme i cui oneri vengono quantificati come limite di spesa (con copertura sempre sui fondi di cui alla legge delega) e, per altro verso, norme per le quali è disposto il vincolo di neutralità, che sembrerebbe in linea generale poco sostenibile (tranne che per l'art. 11, in tema di Conferenza nazionale per il diritto allo studio), se, come per alcuni decreti prima esaminati, si tratta di funzioni effettivamente nuove ed aggiuntive rispetto a quelle già in essere.

I problemi metodologici evidenziati si pongono anche per il successivo decreto legislativo n. 64, riguardante la disciplina della scuola italiana all'estero, che presenta una quantificazione ed una copertura solo per alcuni



articoli (nn. 15, 16, 18, 29 e 36), mentre per gli altri prevede il vincolo di onerosità.

Per i primi, la copertura è posta sempre sui fondi di cui alla legge delega già citata: trattandosi in alcuni casi — come per gli artt. 18 e 29 — di oneri di personale, appare non del tutto coerente l'aver esplicitamente indicato l'onere come limite, come si desume sia dalla lettera della norma che dalle dichiarazioni rese dal Governo in Parlamento, il che pone un problema in caso di esubero delle necessità rispetto agli stanziamenti indicati. Per i secondi, invece, in alcuni casi si evince, dalle dichiarazioni del Governo in Parlamento, che agli oneri si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio: è il caso degli artt. 19 (selezione del personale inviato all'estero), 31 (docenti a contratto locale) e 32 (personale non docente assunto localmente). Per essi la Relazione tecnica esclude una qualche onerosità trattandosi della riorganizzazione di compiti già svolti.

Rimangono poi articoli che, sebbene costruiti il più delle volte come possibilità (e non come obbligo) di intraprendere iniziative da parte delle amministrazioni interessate, presentano una diversità di effetti per ogni singolo caso, almeno in base alla Relazione tecnica. L'art. 3 (sostegno delle scuole europee) viene descritto come mera riorganizzazione e quindi esclude oneri, mentre l'art. 9 (partecipazione anche di soggetti pubblici al sistema della formazione italiana nel mondo) sembrerebbe prevedere funzioni innovative i cui costi dovrebbero essere sostenuti a carico dei bilanci in essere, senza che ne risulti dimostrata la sostenibilità. Per l'art. 10 (iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero), si ha la stessa indicazione di cui all'art. 3, mentre l'art. 12 (lettorati) avrebbe un costo - non quantificato - riassorbito nell'ambito dell'art. 29, già menzionato. Per l'art. 34 (servizio civile e tirocini) si rinvia alla legislazione vigente, il che ripropone il noto problema della genericità con cui vengono costruiti molti stanziamenti di bilancio, ed infine per l'art. 35 (personale in servizio nelle scuole europee) non si dovrebbe produrre costi, sempre secondo la Relazione tecnica, in quanto questi ultimi sono carico del bilancio delle scuole europee.

Pur presentando, la Relazione tecnica, in questo caso un quadro completo delle risorse a legislazione vigente e del costo delle disposizioni onerose, con la distinzione, tra le coperture, del riferimento ai vari capitoli, ciò nondimeno si evidenzia una tecnica di costruzione del quadro contabile delle norme sicuramente migliorabile, data la coesistenza di diverse fattispecie: nei casi di rinvio agli stanziamenti in essere permangono, infatti, le perplessità già

segnalate più volte, soprattutto dal punto di vista della esplicitazione dei motivi per i quali gli stanziamenti in essere sarebbero in grado di coprire anche le nuove funzioni.



Quanto poi al decreto legislativo n. 65, riguardante l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, esso sembra esprimere, sul piano finanziario, una logica unitaria, dal momento che il sistema si attua secondo il piano di cui all'art. 8, che a sua volta viene gestito nell'ambito del fondo creato all'art. 12 e che viene finanziato dall'art. 13, per gli importi indicati e sempre a carico dei fondi di cui alla legge delega. Data questa struttura finanziaria, come si evince anche dalle dichiarazioni del Governo in Parlamento, l'attuazione del piano sembrerebbe potersi effettivamente realizzare gradualmente tenendo conto del limite delle risorse disponibili: rimangono da chiarire le modalità con cui gli enti territoriali faranno fronte ai propri compiti, in base agli artt. 6 e 7, che fanno riferimento solo alle risorse disponibili.

Quanto infine al decreto legislativo n. 66, riguardante la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, si ripropongono i problemi segnalati per i precedenti decreti nella materia scolastica. Da un lato, vengono quantificati e coperti - a carico degli stanziamenti della legge delega o utilizzando le risorse in essere - gli oneri dei soli artt. 3 e 9 (rispettivamente in materia di prestazioni e competenze per quanto concerne l'inclusione scolastica e i Gruppi per l'inclusione territoriale), mentre, dall'altro, viene prevista una generale clausola di invarianza dall'art. 20 per tutti gli altri articoli. Il problema - come per i casi prima esaminati - riguarda il rapporto tra la nuova normativa e quella precedente: in caso siano previste nuove funzioni, il vincolo di non onerosità non dovrebbe essere in grado di fungere da limite per l'attuazione della normativa, se effettivamente gli stanziamenti a legislazione vigente sono calibrati sulle necessità di cui alla legislazione previgente.

Nel caso dell'art. 13 (formazione in servizio del personale della scuola), per la copertura si fa riferimento nella Relazione tecnica agli stanziamenti in essere, di cui sarebbe stato doveroso dimostrare la sufficienza ai fini della compensazione anche di oneri che sembrerebbero presentarsi come aggiuntivi. In altri casi, invece, non risultano fornite delucidazioni ai fini del rispetto del vincolo di non onerosità, pur trattandosi di interventi potenzialmente onerosi: vengono in rilievo ad esempio gli artt. 12 (corsi di specializzazione per le attività

di sostegno) e 16 (istruzione domiciliare), se essi hanno reale portata innovativa rispetto al regime previgente.

In linea generale, in ordine ai descritti otto decreti legislativi riguardanti il settore della scuola, in cui coesistono risistemazioni delle funzioni esistenti e modifiche ovvero integrazioni delle funzioni già svolte, va rilevato, sul piano metodologico, che la documentazione governativa avrebbe dovuto rappresentare il quadro delle norme innovative (e pertanto da non compensare con gli stanziamenti di bilancio in essere) e di quelle di mera riorganizzazione (per le quali può essere consentito il riferimento agli stanziamenti in essere). In assenza di una chiara distinzione di tal genere si ha un insieme di indicazioni di difficile leggibilità all'interno delle quali si registrano casi di norme innovative ed al contempo onerose le quali vengono compensate utilizzando gli stanziamenti in essere, il che pone un problema di un corretto assolvimento dell'obbligo di copertura, come accennato nelle Considerazioni generali.

Non presenta problemi il decreto legislativo n. 67, riguardante la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per i profili di competenza.

Quanto al decreto legislativo n. 69, riguardante la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione dei giornalisti, non sembrerebbero esservi problemi, nel presupposto - asserito dalla Relazione tecnica - che la disciplina risulta maggiormente restrittiva rispetto a quella previgente: il Governo stesso non ha però escluso, durante l'esame parlamentare, effetti di cassa in riferimento alla possibilità per gli enti previdenziali di anticipare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, che rimane a carico dell'impresa.

In merito poi al decreto legislativo n. 70, riguardante la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici, è da osservare che - sebbene sia previsto il tetto di massimo fissato annualmente con dPCM (con riparto in caso di insufficienza dei fondi) - rimane comunque la preoccupazione, come attesta anche il dibattito parlamentare, che in realtà, pur non configurandosi diritti soggettivi, tuttavia si possa nei fatti instaurare un meccanismo di trascinarsi delle esigenze finanziarie proprio per l'estremo dettaglio della normativa a proposito dei presupposti per la richiesta di contributo: è da condividere pertanto l'osservazione espressa dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica circa l'opportunità di una relazione del Governo al



Parlamento “proprio al fine di consentire un monitoraggio sull’efficacia del funzionamento del nuovo meccanismo di erogazione dei contributi”.



Si segnalano poi due decreti legislativi attuativi della legge cd. “Madia”, in materia di pubblico impiego. Il primo (n. 74) concerne la revisione della normativa in tema di valutazione dei dipendenti pubblici, mentre il secondo (n. 75) riguarda il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed i connessi profili di organizzazione amministrativa.

Quanto al decreto legislativo n. 74, è prevista l’invarianza da parte dell’art. 19, così come sostenuto dalla Relazione tecnica. In effetti, sembrerebbe effettivamente trattarsi, sempre in base a quanto rappresentato dalla Relazione tecnica, di una serie di adempimenti che possono ragionevolmente rientrare tra le competenze già espletate dalle Pubbliche amministrazioni, per cui la clausola d’invarianza sembrerebbe plausibile. Va tenuto presente comunque che, come accade per provvedimenti di carattere di ampio impatto, in molti casi solo nel corso del tempo è possibile verificare se una normativa rischia di creare fabbisogni di risorse destinati ad esercitare una pressione sugli stanziamenti di bilancio.

In merito al decreto legislativo n. 75, si propone in linea generale lo stesso problema rilevato per i decreti legislativi in materia scolastica prima esaminati, ossia l’esigenza che la Relazione tecnica illustri chiaramente la distinzione tra legislazione vigente ed effetti della nuova normativa: ciò in quanto, pur in presenza di copiosa documentazione fornita dal Governo, in molti casi la valutazione circa l’assenza di oneri rimane basata proprio sul presupposto – di cui non si dà conto – del carattere non innovativo della novella rispetto al diritto vigente.

Il provvedimento presenta comunque una clausola generale d’invarianza e singole norme per le quali si prevede una specifica clausola dello stesso tipo. Trattandosi di materia ordinamentale, è chiaro che le modifiche puntuali di singole norme del d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) potranno essere valutate o meno nella loro effettiva onerosità solo nel corso del tempo. Sarebbe stata dunque opportuna una periodica e precipua relazione da parte del Governo al Parlamento in riferimento anche agli aspetti finanziari.

In particolare, con riguardo a singole disposizioni, viene in considerazione anzitutto l’art. 4, in materia di modifiche all’organizzazione e alla disciplina degli uffici e dotazioni organiche, il cui comma 6 prevede che, qualora sulla base



del monitoraggio effettuati dal Governo si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Governo stesso adotta le misure necessarie correttive delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale.

Il problema - almeno *ex ante* - è se tale procedura sia in grado di garantire il riassorbimento di incrementi di spesa che si stiano già realizzando e che costituiscono il presupposto per l'attivazione di tale *iter*. Ciò non solo per gli aspetti quantitativi, ma anche per quello della coincidenza per singolo esercizio tra i maggiori oneri e il relativo rientro (anche con riferimento agli enti territoriali).

Anche l'art. 11, in materia di contratti collettivi nazionali ed integrativi, merita una qualche osservazione sul piano finanziario. In particolare, va esaminata la lettera f), per la parte in cui dispone la nuova procedura per il recupero di eventuali superamenti dei limiti finanziari, con vincolo di non onerosità complessivo fissato per tutto il provvedimento: anche in questo caso si pone il problema della idoneità del meccanismo ai fini dell'eventuale effettivo recupero.

Come si evince dall'ulteriore documentazione inviata al Parlamento dal Governo, comunque si tratterebbe di un allungamento dei tempi di recupero, che sarebbe già previsto a legislazione vigente ed i cui effetti di cassa "possono essere controbilanciati dagli effetti riconducibili al più sollecito avvio delle procedure e alla conseguente definizione del piano di recupero nelle amministrazioni dove sono particolarmente elevate le somme da recuperare in relazione alla sostenibilità del processo di recupero medesimo; analogamente, gli effetti positivi connessi alla riduzione delle diseconomie operative e delle sofferenze organizzative generate dall'impossibilità di erogare le quote di accessorie necessarie alla funzionalità dell'amministrazione (es. incarichi di responsabilità, turni e reperibilità)".

Da esaminare è anche l'art. 20, in materia di superamento del precariato. Dal punto di vista finanziario l'equilibrio sembrerebbe reggersi sul fatto che i maggiori oneri per assunzioni a tempo indeterminato sarebbero compensati dall'utilizzo delle risorse per i contratti a tempo determinato, cui non si farebbe più ricorso per espresso divieto al termine delle procedure di stabilizzazione (comma 5). Il quadro, dal punto di vista finanziario, diventerebbe meno certo per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e gli enti territoriali in esse ricompresi (comma 4, secondo periodo), i quali sono facoltizzati ad



incrementare ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato anche mediante l'utilizzo di risorse individuate con legge regionale, i cui effetti e la cui tempistica sono certificate dagli organi di controllo interno.

In merito infine alla clausola di salvaguardia complessiva (art. 24), si ricorda che in materia di pubblico impiego la legge di contabilità richiede requisiti più gravosi in termini di specificazione degli elementi idonei a certificare l'effettiva sostenibilità delle quantificazioni riportate dalla Relazione tecnica, con il relativo effetto d'impatto sulla legislazione vigente.

Quanto poi al decreto legislativo n. 90, in materia di riciclaggio, non sembrano sussistere problemi, attesa l'attendibilità della clausola complessiva di neutralità di cui all'art. 10 (l'onere di cui all'art. 5, riguardante la riduzione della sanzione, valutato in 2 mln, si copre a carico dell'apposito fondo per l'attuazione delle normative comunitarie). Lo stesso si può rilevare per il decreto legislativo n. 92, riguardante l'esercizio dell'attività di compro oro, il cui testo comunque è dotato di clausola d'invarianza (art. 15).

Quanto poi al decreto legislativo n. 94, riguardante il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, il testo consta di dodici articoli, dei quali l'ultimo dedicato alla copertura finanziaria. La documentazione governativa consente di ricostruire, in questo caso, il raccordo tra gli oneri e le materie il cui riordino provoca la maggiore spesa, che nel complesso si ragguaglia a quasi 200 mln nel primo anno, per assestarsi su una dimensione a regime quasi doppia a partire dal 2026.

I profili problematici sul piano metodologico presentati dalla normativa, per gli aspetti qui considerati, sono del tutto simili al successivo decreto legislativo n. 95, riguardante la materia della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, in attuazione della legge cd. "Madia" n. 124 del 7 agosto 2015.

Si tratta a quest'ultimo riguardo di un provvedimento particolarmente complesso, che consta di 48 articoli organizzati in cinque Capi. Di essi i primi quattro concernono ciascun comparto (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo della Polizia penitenziaria), mentre l'ultimo concerne le disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

Il riordino complessivo sembrerebbe ruotare intorno a tre obiettivi, che attengono anzitutto all'apertura della carriera direttiva al ruolo sottufficiali delle varie Forze e del ruolo dirigenziale per gli ufficiali superiori; in secondo



luogo, alla creazione di un profilo di inquadramento aggiuntivo “apicale” per tutti i ruoli direttivi e non direttivi ed infine ad una maggiore accelerazione degli avanzamenti ai vari gradi, con superamento del pregresso sistema dell’omogeneizzazione stipendiale.

Ciò comporta oneri, naturalmente, i quali vengono quantificati nell’articolo 48 (copertura finanziaria) in una dimensione che parte dai 472 milioni del primo anno per attestarsi sui 619 milioni a decorrere dall’anno 2026. Alle relative coperture finanziarie si provvede utilizzando una serie di stanziamenti in essere a legislazione vigente relativi essenzialmente al riordino delle carriere, alla contrattazione, alle assunzioni ed ai contributi straordinari. Vengono altresì specificati gli oneri indiretti all’interno della maggiore spesa complessiva. È prevista altresì una clausola di salvaguardia.

Dal punto di vista della coerenza di tale configurazione finanziaria rispetto alla legge di contabilità, si possono formulare alcune considerazioni.

Anzitutto, trattandosi di automatismi collegati a diritti soggettivi, appare congrua la configurazione dell’onere come solo valutato (similmente a quanto rilevato per il precedente decreto legislativo n. 94). Pur trattandosi di una platea che la documentazione presentata in Parlamento dal Governo individua in una misura pari a 500.000 unità circa, le variabili in gioco sono infatti molto numerose e soprattutto tali da produrre effetti finanziari con elevato livello di automaticità: per tale fattispecie la legge di contabilità, in caso di spesa rigida, prevede la configurazione dell’onere in termini di semplice valutazione.

La stessa richiamata documentazione governativa, nel giustificare una clausola di salvaguardia *ad hoc* (di cui si discuterà nel prosieguo), fa presente che, dato che la quantificazione degli oneri “si basa essenzialmente su previsioni di sviluppi di carriera, le cui modalità sono state largamente rivisitate”, la conseguenza è che “non è da escludere che possano verificarsi disallineamenti tra le stime e le promozioni che verranno effettivamente disposte, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, che la disposizione mira ad evitare...”.

In secondo luogo, si utilizzano pertanto disponibilità (come per il precedente decreto legislativo n. 94) in conto residui, in essere, sempre in base alla predetta documentazione, sulla base del decreto-legge n. 98 del 2011, che prevedeva, tra l’altro, un regime favorevole per i fondi del personale: di conseguenza si utilizzano 58,7 milioni di provenienza di precedenti esercizi



finanziari, come esplicita la predetta documentazione. Non è chiara, tra l'altro, la composizione per esercizi di tali residui.

In terzo luogo, si osserva la dubbia formulazione degli oneri indiretti (tra cui non possono essere trascurati quelli pensionistici) già citati (di cui al comma 2 dell'art. 48), in riferimento alla cifra di 25,2 mln, che non è riferita ad un esercizio specifico e che, invece, sembrerebbe, in base al parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei Deputati ed assentito dallo stesso Governo, avere natura annuale con decorrenza dal 2018.

Quanto infine alla clausola di salvaguardia (art. 45, comma 31), la norma ne prevede una configurazione autonoma: infatti, da un lato, viene richiamata la procedura di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ma dall'altro ciò non accade per il rinvio alla legge di bilancio per gli oneri successivi al primo anno, essendo prevista solo la possibilità con dPCM di una riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Non è chiaro poi il motivo per il quale l'intervento con dPCM non sia accompagnato dalla procedura consultiva presso le competenti Commissioni parlamentari, come pure prevede la legge di contabilità. Né è chiaro il motivo per cui non viene richiamata la possibilità di incidere sul singolo stato di previsione senza prima ricorrere al dPCM, cui si dovrebbe far rinvio solo in caso di insufficienza dei fondi in quanto seconda possibilità rispetto alla prima consistente nella riduzione diretta da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli stati di previsione interessati.

Oltretutto, non viene richiamata la soluzione di cui alla legge di contabilità per gli anni successivi, ossia il ricorso alla legge di bilancio: si ricorda che i richiamati interventi in via amministrativa per il primo anno costituiscono una soluzione provvisoria in vista della rimessione della funzione di allineamento tra oneri e coperture allo strumento di cui alla legge di bilancio.

Il mancato richiamo dell'onere dell'aggiustamento a partire dal secondo esercizio nei termini disciplinati dalla legge di contabilità fa assumere alla clausola così come presentata dal provvedimento (riduzione di stanziamenti dei ministeri interessati) una sorta di carattere permanente, il cui esito è che, in qualunque esercizio si dovesse manifestare lo scostamento tra oneri e coperture, si dovrebbero ridurre tali stanziamenti, la cui entità fissata annualmente dalla legge di bilancio finisce dunque con il soggiacere ad una sorta di condizione riduttiva implicita in connessione con l'eventuale, maggiore spesa derivante dal provvedimento qui in esame.

Oltretutto, il rinvio permanente alla riduzione degli stanziamenti amministrativi può implicare una tecnica di costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente tale da creare spazi di copertura in previsione degli eventuali scostamenti di spesa qui in esame, il che configge con il criterio della legislazione vigente e finisce con il significare una copertura degli effetti del provvedimento con mezzi di bilancio.

Ma, al di là dei descritti aspetti procedurali, appare poco sostenibile la immediata reperibilità di coperture aggiuntive nell'immediato, esercizio per esercizio, con la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate, anche se, in base al testo del decreto legislativo in esame, si tratta solo di una delle possibilità di riduzione della spesa.

A giustificazione del descritto, precipuo regime di clausola di salvaguardia, la predetta documentazione governativa si richiama alla particolarità del provvedimento, tale da coinvolgere più amministrazioni e da presentare le caratteristiche prima sommariamente riportate (es. ampiezza degli interventi, ampio arco temporale, rilevante ammontare di spesa etc.).

Non può non essere ricordato al riguardo che il regime delle clausole di salvaguardia (come le altre disposizioni della legge di contabilità) ha carattere generalizzato e non è suscettibile di applicazioni parziali ovvero in difformità per tener conto delle caratteristiche dei singoli provvedimenti legislativi: consentire ciò avrebbe la conseguenza per cui potrebbe determinarsi una configurazione particolare della clausola per ogni legge, con un regime contabile diverso, dunque. Ciò vale nella fattispecie non solo per la clausola di salvaguardia, ma anche per l'assetto relativo ai residui, per le problematiche prima esposte.

Quanto poi al decreto legislativo n. 97, riguardante la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed egualmente attuativo della richiamata legge cd. "Madia", si tratta di una estesa revisione della materia concernente i compiti e l'ordinamento del personale di tale Corpo per la parte non coperta dalla contrattazione collettiva. È prevista una generale clausola d'invarianza (art. 17), con esclusione dell'art. 15, istitutivo del fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

In linea generale, si ricorda che la legge di contabilità prevede per la materia del pubblico impiego una serie di elaborazioni nella Relazione tecnica



su scala almeno decennale ed esclude la clausola di neutralità nel caso di spese di natura obbligatoria.

Non pare si sia tenuto conto di ciò per il provvedimento in esame, alcune delle cui norme riguardano spese di personale: si tratta dei Capi II (promozioni ed accessi ai vari ruoli), III (ruoli speciali ad esaurimento) e IV (norme transitorie per i passaggi di qualifiche).

In particolare, quanto a quest'ultimo, l'art. 14, comma 1, ribadisce l'assenza di oneri e prevede che "le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio". Come chiarisce ulteriormente la Relazione tecnica a tale ultimo riguardo, il riferimento alla legislazione vigente va inteso come un rinvio alle ordinarie procedure di formazione del bilancio annuale di previsione.

Si tratta dunque - sostanzialmente - di un rinvio alle future decisioni di finanza pubblica, che dovrebbe essere inteso come riferito alla Sezione I anziché alla Sezione II della legge di bilancio, in modo da rendere almeno evidente l'eventuale costo aggiuntivo derivante dalla normativa, pur nel rispetto in entrambi i casi dei vincoli complessivi di bilancio.

Tenuto poi conto della potenziale contraddittorietà tra la previsione di assenza di oneri ed il rinvio alle future leggi di bilancio, ciò che rimane non chiarito dal meccanismo legislativo in questione è il rapporto che passa tra attuazione della norma, ove onerosa, e funzione svolta dalla legge di bilancio, ossia se quest'ultima rappresenti, in altre parole, una sorta di condizione sospensiva per un'applicazione (eventualmente) onerosa della normativa (trattandosi di spese di personale), ovvero solo la copertura *ex post* in applicazione di decisioni già assunte. Il meccanismo in sé, benché formalmente tale da escludere oneri nell'immediato, potrebbe non evitare norme potenzialmente onerose con rinvio ad un momento successivo della compensazione mediante il richiamo agli ordinari stanziamenti di bilancio (in aumento) ovvero l'apposizione di fondi *ad hoc*. Sul piano metodologico la questione riveste comunque valenza più ampia, come rilevato nelle Considerazioni generali.

Vale la pena di rilevare comunque che, per spese di comparto, è ragionevole in linea di massima il rinvio alle future decisioni di finanza pubblica, anche se le norme sostanziali dovrebbero contenere il vincolo della coerenza delle disposizioni medesime con le risorse disponibili, evitando dunque automatismi che debbano essere solo ripianati *ex post* nelle manovre.





Tra le questioni non chiarite in riferimento all'art. 14 sussiste anche quella riferita al comma 5, che autorizza il Corpo ad assumere ulteriori profili professionali tecnici e specialistici: mancando nella norma una regolamentazione *ad hoc* degli aspetti finanziari, si deve ritenere che anche questa disposizione sia da inquadrare nel generale vincolo di invarianza, anche se non sono affatto chiare le modalità della sostenibilità di tale limite.

Quanto poi all'art. 15, esso costituisce, come già accennato, un fondo che si alimenta con le risorse in essere e che è destinato a varie finalità, con individuazione solo parziale del relativo *quantum*, la restante parte rimanendo demandata ad atti ministeriali, in ordine ai quali è previsto un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, si osserva che la procedura appare per molti versi irrituale, anche se non tale da porre problemi di violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto si tratta formalmente, per la parte dell'intervento non quantificata, di un utilizzo di risorse già in essere, sicché si può ritenere che effettivamente si versi nell'area amministrativa della destinazione di risorse a legislazione vigente. La irritualità della procedura si riferisce al fatto che, mentre per alcuni aspetti si individuano con norma primaria finalità e risorse, ciò non accade però per altri aspetti, il che dà così luogo ad una sorta di intervento differenziato dal punto di vista della decisione finanziaria, configurata in parte come norma di rango legislativo ed in altra parte come fonte secondaria.

In linea conclusiva, il provvedimento presenta aspetti sicuramente migliorabili sotto il profilo della regolamentazione degli effetti finanziari, non essendo chiara la sostenibilità della generale clausola d'invarianza e dando luogo, per l'art. 15, ad un modello legislativo disomogeneo in virtù del quale, pur non ponendosi problemi di legittimità formale, tuttavia parte della destinazione delle risorse in essere a precipue finalità è sottratta alla norma primaria.

Non comporta profili problematici il decreto legislativo n. 98, in materia di processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, tra l'altro in presenza di clausola di neutralità (art. 6, comma 2).

Sul decreto legislativo n. 100, dettante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 175 del 2016 (recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) soprattutto a seguito della sentenza n. 251 della Corte costituzionale, la Relazione tecnica fa presente che l'intento è quello di un "maggior coinvolgimento delle regioni nel processo di riforma delle



partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche amministrazioni, intervenendo (mediante la proroga di alcuni termini) anche laddove le disposizioni originarie dettavano tempi e modalità di attuazione del decreto. Dall'intervento normativo in esame, dunque, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Come già rilevato nella Relazione quadrimestrale riferita al decreto legislativo originario ed ora modificato ed integrato, non risultano profili finanziari diretti di segno negativo, l'intento della normativa consistendo nell'accrescimento dell'efficienza economica e nel contenimento dei costi di funzionamento, con possibili risparmi di spesa, quantificabili solo a consuntivo. Come per tutti i provvedimenti di carattere strutturale, dunque, tra l'altro con applicazione a livello decentrato, non è infatti possibile predeterminare l'effetto finanziario della normativa.

Quanto poi al decreto legislativo n. 104, in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è prevista una generale clausola d'invarianza (art. 27) la cui sostenibilità è stata dettagliatamente argomentata sia dalla Relazione tecnica che dalle dichiarazioni del Governo in Parlamento, sicché non sembrano sussistere profili problematici per gli aspetti qui considerati. Lo stesso si può sostenere per il decreto legislativo n. 106, riguardante la commercializzazione dei prodotti da costruzione (il cui testo è corredato di clausola di neutralità di cui all'art. 30), nel presupposto che le tariffe di cui agli artt. 15 e 29 sia determinate in modo da coprire il costo dei servizi.

Quanto poi al decreto legislativo n. 108, in materia di ordine europeo di indagine penale, il vincolo di neutralità previsto dal testo trova giustificazione, tra l'altro, in base alla documentazione presentata in Parlamento dal Governo, nella clausola di reciprocità in riferimento alla possibilità di rivalsa sullo Stato italiano per danni causati da componenti italiani di squadre investigative operanti nello Stato estero, sicché appaiono sufficienti gli ordinari stanziamenti di bilancio: l'assunto sembra ragionevole, soprattutto data l'assenza di soluzioni alternative, non essendo possibile una quantificazione dell'onere, totalmente incerto sia nell'*an* che nel *quantum*.

Quanto poi al decreto legislativo n. 111, recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si tratta di una riorganizzazione della materia che non sembra di per sé comportare oneri, anche dal punto di vista organizzativo, come confermano la clausola di invarianza di

cui all'art. 9 e la stessa Relazione tecnica, la quale fa presente che non viene modificato l'apposito stanziamento a legislazione vigente.



Presenta invece qualche profilo problematico il decreto legislativo n. 112, in materia di revisione della disciplina riguardante l'impresa sociale. In linea generale, si osserva una discrasia nella formulazione delle norme onerose, i cui effetti sono l'esito di valutazioni presuntive per la parte relativa alla quantificazione, mentre l'onere è fissato come limite massimo. Sarebbe stato congruo ipotizzare, per tale fattispecie, la possibilità di prospettare l'onere in termini di previsione, nel presupposto dell'attivazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 12 e ss. della nuova formulazione dell'art. 17 della medesima legge di contabilità, in caso di problematicità sotto il profilo finanziario.

Nello specifico poi, premesso che la copertura dell'onere complessivo, pari a quasi 7 milioni per il 2018 ed a 4 milioni a decorrere dal 2019, insiste sull'autorizzazione di spesa relativa al terzo settore, si fa presente che appare problematica l'affermazione della Relazione tecnica circa il fatto che l'art. 16 non comporti variazioni negative di gettito. Si tratta infatti della previsione della destinazione, da parte della impresa sociale, alle finalità descritte dalla norma di una quota non superiore al 3 per cento degli utili in regime di deduzione dall'IRES: secondo il Governo, ciò non dovrebbe incidere sul gettito "sia in considerazione del carattere facoltativo del versamento, sia perché quest'ultimo è da considerarsi alla stregua di qualsiasi altro costo alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese e pertanto, incidendo sulla redditività delle stesse, determina esclusivamente effetti finanziari indiretti", per prassi non quantificati, secondo quanto ulteriormente aggiunto dal Governo durante l'esame parlamentare.

In realtà, seppur si tratti di una norma di difficile quantificazione, anche solo meramente presuntiva, non si può escludere una perdita di gettito.

Per quanto concerne l'art. 18, al quale si riferisce la clausola di copertura di cui all'art. 20 e che concerne la materia delle misure fiscali e di sostegno economico, sia la Relazione tecnica che le citate dichiarazioni del Governo in Parlamento forniscono delucidazioni circa le ipotesi assunte per procedere alla quantificazione degli oneri: ciò non è sufficiente però a ritenere superata la citata osservazione circa la incongruenza tra le quantificazioni presentate (in qualche caso necessariamente) di carattere solo presuntivo e l'onere fissato come limite di spesa, in assenza di un chiarimento circa il livello di automaticità

degli oneri. Ciò rileva in quanto la natura dell'intervento, il cui esito finanziario è il risultato di un numero imprecisato di microdecisioni, rende particolarmente complicato il rispetto del tetto di spesa fissato come effetto complessivo della norma, se il *quantum* della prestazione non è del tutto discrezionale.


Quanto poi al decreto legislativo n. 116, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, si presentano profili di problematicità per gli aspetti qui considerati. Infatti, il provvedimento risulta dotato di una generale clausola di invarianza, nonostante disponga una serie di interventi la cui realizzazione difficilmente può evitare nuovi oneri.

La Relazione tecnica, l'ulteriore documentazione fornita nonché le dichiarazioni rese dal Governo in Parlamento garantiscono che gli stanziamenti a legislazione vigente sono sufficienti a far fronte agli adempimenti rivenienti dal provvedimento, ricorrendo però ad affermazioni non prive di genericità. Ciò pone un problema metodologico già analizzato più volte.

Se effettivamente le risorse in essere consentono di far fronte agli obblighi nascenti dal decreto, ciò conferma che la legislazione vigente non costituisce il criterio in base al quale è dimensionata la previsione di bilancio tendenziale, che non può includere già i costi derivanti da attività future. Al contrario, se si deve ritenere rispettato il criterio della legislazione vigente, allora la clausola di neutralità è da ritenersi norma programmatica, che si sostanzia, con il riferimento agli stanziamenti in essere, in un rinvio alle determinazioni che saranno assunte nel corso degli anni tenendo conto anche dell'evoluzione della normativa. Nel qual caso, capovolgendosi il rapporto tra bilancio e legislazione rispetto a quanto previsto dall'ordinamento (a partire dalle prescrizioni costituzionali), è la previsione di spesa che tiene conto della nuova normativa e quindi ne funge da copertura finanziaria.

Si segnalano alcune norme che pongono il problema qui in discussione.

L'art. 2 prevede l'istituzione presso i tribunali ordinari di nuove strutture organizzative denominate "ufficio dei viceprocuratori onorari". Secondo il Governo, ai relativi costi si fa fronte con una "diversa organizzazione degli uffici i cui fabbisogni di spesa per beni e servizi sono già soddisfatti". Quanto poi alle risorse umane da attribuire alle nuove strutture e in particolare al riconoscimento di borse di studio mensili, si ricorre alle risorse del fondo unico



della giustizia e alle risorse residui del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, resesi annualmente disponibili (secondo le indicazioni della documentazione aggiuntiva). Circa l'art. 3, riguardante la determinazione delle piante organiche, sarà con un successivo decreto ministeriale a determinare il numero esatto di unità di personale, con il vincolo finanziario costituito dal limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'art. 7, si dà conferma che la Scuola superiore della pubblica amministrazione dispone delle risorse strumentali sufficienti anche in relazione al corpo docente, in riferimento al tirocinio da svolgere. Quanto all'art. 22, riguardante le attività di formazione permanente dei magistrati onorari, il Governo ha garantito che "alle attività si dovrà far fronte con l'utilizzo delle risorse disponibili". Quanto infine all'art. 23, in riferimento per esempio alla corresponsione dell'indennità di risultato, è stato altresì garantito dal Governo che "alla corresponsione di tale ultimo emolumento si provvede con le risorse risparmiate, di cui ne è fornita una prudente stima".

In merito poi al decreto legislativo n. 117, riguardante il Codice del Terzo settore, si tratta di un provvedimento molto complesso, che consta di 104 articoli e che reca, in base all'art. 103, una struttura finanziaria complessiva per la quale il comma 1 individua una serie di articoli che determinano un onere di 40 milioni per il 2017 (163 nel 2018 e 166,1 a regime dal 2019), con copertura sull'apposito fondo per la riforma del settore, mentre il comma 2 riporta una generale clausola d'invarianza per i restanti articoli.

L'onere è fissato come limite massimo. Come più volte osservato, ciò, da un lato, rappresenta un maggior grado di garanzia ai fini della tenuta dei saldi di finanza pubblica (anche perché in caso di eccedenza occorrerebbe approvare un nuovo finanziamento per differenza), ma, d'altro lato, pone sempre il problema della coerenza con fattispecie, come per molti versi quella in esame, il cui esito finanziario è il risultato di un continuo interagire di numerose variabili, comprese quelle legate agli effetti d'incentivo, per esempio in conseguenza del particolare regime fiscale previsto.

La molteplicità e la complessità delle ipotesi è deducibile dalla stessa Relazione tecnica e dalla ulteriore documentazione fornita alle Camere dal Governo, oltre che dalle dichiarazioni di quest'ultimo nel corso dell'iter parlamentare in sede consultiva. Si tratta di ipotesi che, seppur in larga parte ragionevoli *ex ante*, possono poi trovare o meno conferma nel corso del tempo, dipendendo, il relativo risultato, il più delle volte, da scelte individuali.



In tali casi, come prima osservato, si tratta di valutare il grado di vincolo che la norma imprime sul bilancio, nel senso che quanto più automatici sono i relativi effetti finanziari, tanto più occorre ricorrere alla tecnica degli oneri valutati, con connesso ricorso ai vari tipi di clausole di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'art. 17 della legge di contabilità, tra cui va ricordato, per le eventuali eccedenze di oneri sulle coperture a partire dal secondo anno, il ricorso alla legge di bilancio, con preferenza per la rideterminazione dell'onere. E, come indicato, il provvedimento in esame ha tra l'altro effetti permanenti.

Conclusivamente, sembrerebbe pertanto, nel caso in esame, incongrua l'adozione del tetto di spesa.

Non presentano infine profili finanziari i decreti legislativi n. 118, di modifica del precedente decreto legislativo in materia di licenziamento per motivi disciplinari (oltretutto, il testo prevede la clausola di invarianza), n. 126, correttivo di un precedente decreto legislativo del 2016 in materia di dirigenza sanitaria, e n. 129, riguardante la revisione della materia relativa alla regolamentazione dei mercati finanziari.

PAGINA BIANCA



TAVOLE

PAGINA BIANCA

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA

Legge/ N. D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi								
1	71	29 maggio 2017	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	127	3 giugno 2017	1	Parl.	S. 1261 C. 3139 S. 1261-B C. 3139-B
2	76	16 maggio 2017	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015	132	9 giugno 2017	2	Gov.	C. 3680 S. 2619
3	79	16 maggio 2017	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'9 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015	134 S. O.	12 giugno 2017	3	Gov.	C. 3917 S. 2620
4	81	22 maggio 2017	Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato	135	13 giugno 2017	4	Gov.	S. 2233 C. 4135 S. 2233-B
5	84	16 maggio 2017	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015	136	14 giugno 2017		Gov.	S. 2194 C. 4226
6	85	16 maggio 2017	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015	136	14 giugno 2017	5	Gov.	C. 4039 S. 2639




segue

N. d. lgs. n.	Legge/ Data	Titolo	G.U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
<i>Leggi</i>								
7	86 19 maggio 2017	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013	138	16 giugno 2017		6	Gov.	S. 2186 C. 4225
8	96 21 giugno 2017	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	144 S. O.	23 giugno 2017	50/2017	7	Gov.	C. 4444 S. 2853
9	103 23 giugno 2017	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario	154	4 luglio 2017			Gov.	C. 2798 S. 2067 C. 4363
10	105 3 luglio 2017	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi e giudiziari e dei loro singoli componenti	157	7 luglio 2017			Parl.	S. 1932 C. 3891
11	107 12 luglio 2017	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario	162	13 luglio 2017			Parl.	S. 624 C. 4410
12	110 14 luglio 2017	Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano	166	18 luglio 2017			Parl.	S. 10 C. 2168 S. 10-365-388-395-849-874-B C. 2168-B
13	113 12 luglio 2017	Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi	168	20 luglio 2017			Parl.	S. 2473 C. 4459
14	114 18 luglio 2017	Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica	171	24 luglio 2017			Parl.	C. 3187 S. 2832
15	119 31 luglio 2017	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale	182	5 agosto 2017	73/2017	8	Gov.	S. 2856 C. 4595
16	121 31 luglio 2017	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.	184	8 agosto 2017	99/2017	9	Gov.	C. 4565 S. 2879
17	123 3 agosto 2017	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno	188	13 agosto 2017	91/2017	10	Gov.	S. 2860 C. 4601
18	124 4 agosto 2017	Legge annuale per il mercato e la concorrenza	189	14 agosto 2017		11	Gov.	C. 3012 S. 2085 C. 3012-B S. 2085-B
19	127 25 luglio 2017	Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici	193	19 agosto 2017		12	Parl.	C. 55 S. 1641 C. 55-342-4405 741-761-1125-7899-B
20	128 9 agosto 2017	Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico e archeologico	196	23 agosto 2017			Parl.	C. 3117 S. 2870



segue

Legge/ N. dlgs. n.	Data	Titolo	G. U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi								
1	19 aprile 2017	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	103 S.O.	5 maggio 2017				
2	13 aprile 2017	Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017		13		
3	13 aprile 2017	Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017		14		
4	13 aprile 2017	Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017		15		
5	13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017		16		
6	13 aprile 2017	Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della cura dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017		17		
7	13 aprile 2017	Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017		18		
8	13 aprile 2017	Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017		19		
9	13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017		20		
10	15 maggio 2017	Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 193	115	19 maggio 2017				
11	15 maggio 2017	Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 193	123	29 maggio 2017				
12	15 maggio 2017	Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani o periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 193	123	29 maggio 2017				
13	25 maggio 2017	Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 130, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124	130	7 giugno 2017				
14	25 maggio 2017	Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), comma 1, lettere a), c), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	130	7 giugno 2017		21		



Legge/ N. D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi								
15	90 25 maggio 2017	Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006	140	19 giugno 2017		22		
16	92 25 maggio 2017	Disposizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170	141	20 giugno 2017				
17	94 29 maggio 2017	Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244	143	22 giugno 2017		23		
18	95 29 maggio 2017	Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	143	22 giugno 2017		24		
19	97 29 maggio 2017	Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	144	23 giugno 2017		25		
20	98 29 maggio 2017	Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motocicli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124	145	24 giugno 2017				
21	100 16 giugno 2017	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica	147	26 giugno 2017				
22	104 16 giugno 2017	Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114	156	6 luglio 2017				
23	106 16 giugno 2017	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE	159	10 luglio 2017				
24	108 21 giugno 2017	Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale	162	13 luglio 2017				
25	111 3 luglio 2017	Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106	166	18 luglio 2017				
26	112 3 luglio 2017	Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106	167	19 luglio 2017		26		

segue

N.	Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
27	116	13 luglio 2017	Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2015, n. 57	177	31 luglio 2017				
28	117	3 luglio 2017	Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106	179 S.O.	2 agosto 2017		27		
29	118	20 luglio 2017	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare	181	4 agosto 2017				
30	126	26 luglio 2017	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria	192	18 agosto 2017				
31	129	3 agosto 2017	Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2015/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016	198	25 agosto 2017				

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari





**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI
PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017**

(in migliaia)

	2016	2017	2018	2019	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
71		253	253	253	50	
78		18	18	18	18	
79	33	14	33	14	*	
81		70.290	100.670	86.060	92.440	1
85		19	19	19	19	
86		124	124	124	124	
96		2.874.000	9.618.484	9.704.731	4.086.753	2
119		559	1.376	10	10	
121			300.000			
123		152.700	214.050	89.490	500	3
124			500	500	500	
127		3.000				
Totale	33	3.100.976	10.235.527	9.881.218	4.180.413	
Decreti legislativi						
59			5.562	26.388	127.629	4
60		2.000	2.000	2.000	2.000	
61			15.870	63.590	48.200	5
62		1.064	3.545	4.137	4.137	
63		42.500	52.900	82.200	62.200	6
64		10.588	13.180	15.406	15.406	
65		209.000	224.000	243.500	243.500	
66				15.110	15.110	
75		15.000	35.000	50.000	50.000	
90		2.000	2.000	2.000	2.000	
94		198.324	365.441	376.196	388.842	7
95		472.504	636.974	623.006	619.357	8
97		56.000	86.030	86.030	86.030	
112			5.420	3.100	3.100	
117		40.000	163.000	165.600	165.800	9
Totale	0	1.048.980	1.610.922	1.758.263	1.833.311	
Totale complessivo	33	4.149.956	11.846.449	11.639.481	6.013.724	

* La legge riporta oneri permanenti diversi per anni alterni

1) € 56,7 mln per l'anno 2020, € 57,9 mln per l'anno 2021, € 58,7 mln per l'anno 2022, € 59,7 mln per l'anno 2023, € 60,7 mln per l'anno 2024, € 43,3 mln per l'anno 2025

2) € 6.695,02 mln per il 2020, € 3.901,4 mln per il 2021, € 204,50 mln per il 2022, € 265,7 mln per il 2023, € 178,8 mln per il 2024, € 184,9 mln per il 2025, € 16,5 mln per il 2026, € 20,1 mln per il 2027, € 9,5 mln per il 2028, € 6,7 mln per il 2029, € 3,7 mln per il 2030, € 0,8 mln per il 2031 ed € 0,4 mln per il 2032

3) € 115,6 mln per il 2020, € 143,1 mln per il 2021, € 142,8 mln per il 2022, € 142,1 mln per il 2023, € 100,4 mln per il 2024 ed € 108 mln per il 2025

4) € 20,83 mln per il 2020, € 45,6 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 71,6 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024, € 85,12 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026

5) € 85,33 mln per il 2020, € 55,48 mln per il 2021 ed € 40,42 mln per il 2022

6) € 10 mln per il 2020

7) € 391 mln per il 2020, € 392 mln per il 2021, € 398 mln per il 2022, € 399 mln per il 2023, € 396 mln per il 2024, € 393 mln per il 2025

8) € 610,5 mln per il 2020, € 611,3 mln per il 2021, € 607,3 mln per il 2022, € 608,1 mln per il 2023, € 611,6 mln per il 2024, € 615,5 mln per il 2025

9) € 92,5 mln per il 2020 ed € 108,6 mln per il 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI
ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017

(in migliaia)

	2016	2017	2018	2019	Totale quadriennio	%
Leggi						
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>	33	6.578	3.797	9.628	20.036	0,09
<i>cf capitale</i>		40.500	47.000	56.500	144.000	0,62
Totale fondi speciali	33	47.078	50.797	66.128	164.036	0,70
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa		1.891.549	3.222.070	2.559.291	7.672.910	32,91
Nuove o maggiori entrate		1.182.350	6.968.560	7.286.100	15.437.010	66,21
Altre forme di copertura		15.000	25.000		40.000	0,17
Totale	33	3.135.977	10.266.427	9.911.519	23.313.956	100,00
Decreti legislativi						
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>					0	0,00
<i>cf capitale</i>					0	0,00
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	0,00
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa		925.996	1.613.768	1.759.601	4.299.365	97,22
Nuove o maggiori entrate					0	0,00
Altre forme di copertura		122.985			122.985	2,78
Totale	0	1.048.981	1.613.768	1.759.601	4.422.350	100,00
Totale complessivo	33	4.184.958	11.880.195	11.671.120	27.736.306	

PAGINA BIANCA



ONERI E COPERTURE SCHEDE ANALITICHE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Le altre forme di copertura recate dalle leggi sono raggruppate nella residuale lettera d).

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al SNF di competenza. I riferimenti tra parentesi in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma di cui alla singola legge]

PAGINA BIANCA

Legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo																			
SCHEDA N. 1																			
Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note
3	5	Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo			50	50	50	50		3	7	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze		50	50	50	50	
6	2	Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet di interesse nazionale di cui all'art. 12, legge n. 48/2008			203	203	203	203		6	3	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze		203	203	203	203	
TOTALE				253	253	253	253	50		TOTALE				253	253	253	253	50	



SCHEDA N. 2

Legge 16 maggio 2017, n. 78 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPEATURE							
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Plur./ suc.	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Plur./ suc.	
12	-	Minori entrate erariali per effetto della modifica dell'aliquota di tassazione			18	18	18	18				18	18	18	18	18	
TOTALE					18	18	18	18		TOTALE		18	18	18	18	18	



SCHEDA N. 3

Legge 16 maggio 2017, n. 79 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldavia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015

Saldo netto da finanziare (in migliaia)									
ONERI					COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur. su c.	Note
1	1, lett. d)	Spese di missione di cui all'Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012	0	0	0	0	0	0	
1	1, lett. d)	Spese di interpretariato di cui all'Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012	0	2	2	2	2	2	



86212

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																	
ONERI									COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.
1		Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014	*	4		4											
	1.																
	lett.																
	e)																
		Spese di interpretariato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014	*		2												
1																	
	1.																
	lett.																
	e)																
		Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997	*	4		4											
1																	
	1.																
	lett.																
	f)																

(Vedi 1^a pagina della scheda)



segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COFERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Plur./ suc.	Note	Co.	Art.	Co.	2016	2017	2018	2019	Perm.	Plur./ suc.	Note
1		Spese di interpretariato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997	*		2	2	2													
1		Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012	*	4	4	4				(Vedi 1.ª pagina della scheda)										
1		Spese di interpretariato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012	*		2	2	2													



segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)									
ONERI					COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Note
1		Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro lett. h) dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014	*	4					
1		Spese di interpretariato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014	*		2				
1		Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013	*	4					
1		Spese di interpretariato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013	*		2				

(vedi 1^a pagina della scheda)



SCHEDA N. 4

Legge 22 maggio 2017, n. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note Plur./ suc.	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Note
7	1	Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL	1	7	1	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, nonché per gli amministratori e i sindaci, disposto ai sensi del terzo periodo del co. 15-bis della medesima legge			14.400	39.000	39.600	44.000	2
8	3	Minori entrate derivanti dalla maggiore quota deducibile per tutte le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di bevande		3	lett. a)	Riduzione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, di cui all'art. 1, co. 204, legge n. 208/2015			46.210	43.610	43.960	43.940	3
8	4-8	Concessione di trattamenti economici per congedi parentali per i lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata INPS	4	3	lett. b)	Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 202/2004			180				
8	10	Equiparazione della malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche alla degenza ospedaliera		3	lett. c)	Accantonamento parte corrente - Ministero del lavoro e delle politiche sociali			5.000				
9	1	Introduzione dell'integrale deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente		3	lett. d)	Utilizzo delle entrate, riversate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 legge n. 845/1978, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 legge n. 388/2000				16.160			



segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																	
ONERI						COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm./ suc.
13	1	Corresponsione dell'indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa			10.700	11.100	11.300	12.600	5								
14	3	Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia e infortunio per i lavoratori autonomi			70					3		Riduzione delle disponibilità del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali,		4.500	1.900	4.500	4.500
25	1	Incremento del "Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile", di cui all'art. 1, co. 204, legge n. 208/2015			4.500	1.900	4.500	4.500	25	let. c)		dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui all'art. 1, co. 107, legge n. 190/2014					
25	2	Incremento del "Fondo sociale per occupazione e formazione", di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), DL n. 185/2008			35.000												
TOTALE					70.290	100.670	86.060	92.440						70.290	100.670	86.060	92.440
1) e 2) € 40,2 mln per l'anno 2020, € 40,8 mln per l'anno 2021, € 41,4 mln per l'anno 2022, € 42 mln per l'anno 2023, € 42,7 mln per l'anno 2024, € 43,3 mln per l'anno 2025																	
3) € 42,2 mln per l'anno 2020, € 42,8 mln per l'anno 2021, € 43 mln per l'anno 2022, € 43,4 mln per l'anno 2023, € 43,6 mln per l'anno 2024																	
4) € 5,1 mln per l'anno 2020, € 5,2 mln per l'anno 2021, € 5,3 mln per l'anno 2022, € 5,4 mln per l'anno 2023, € 5,6 mln per l'anno 2024																	
5) € 11,4 mln per l'anno 2020, € 11,9 mln per l'anno 2021, € 12 mln per l'anno 2022, € 12,3 mln per l'anno 2023 ed € 12,4 mln per l'anno 2024																	





SCHEDA N. 5

Legge 16 maggio 2017, n. 85 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note 2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note 2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.
11 e 12 dell'Accordo	-	Spese di missione			19	19	19	4	1	A accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		19	19	19	19
TOTALE					19	19	19			TOTALE		19	19	19	19



SCHEDA N. 6

Legge 19 maggio 2017, n. 86 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. plur./ suc.
3, 7, 9 e 10 dell'Accordo	-	Spese di missione per scambi di informazioni e di esperienze nonché, oneri inerenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari di polizia			124	124	124	124	3	1	Accontamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			124	124	124	124
TOTALE				124	124	124	124		TOTALE				124	124	124	124	

SCHEDA N. 7
 Legge 21 giugno 2017, n. 95 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Saldo netto da finanziare
 (in migliaia)

ONERI				COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Nota Plur./ ano.	Art.	Co.	Modalità	Nota Plur./ ano.	2016	2017	2018	2019	Perim.	Nota Plur./ ano.
1	*	Contratto all'estensione fiscale - Estensione dello split payment nei confronti degli enti della P.A. ai professionisti, alle controllate della P.A. centrale e locale nonché, alle società quotate secondo FTSE MIB	1	1	*	Maggiori entrate tributarie derivanti dagli effetti complessivi delle disposizioni per il contratto all'estensione fiscale previste nel medesimo articolo del medesimo DL	2	502.000	3.764.000	3.764.000	3.764.000		2
2-bis	1-2	Esenzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari	2-bis	3	4-	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004		1.000	1.000				
3	4-quater	Modifica rivalutazione trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice	3	3	4-	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	4			250	250	3.439	4
4-bis	1	ENEA- Contributo per l'attività di controllo effettuata sulle attrazioni della prestazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali	5	4-bis	4-	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004	6		500	1.000	1.000		
4-bis	1	Cessioni detrazioni per spese inerenti interventi di riqualificazione energetica condotti nei comuni degli effetti indotti positivi (IREP/PIRES, IRAP e IVA)	7	4-bis	4-	Accantonamento parte corrente - Ministero dello sviluppo economico				1.000	1.000		
11-bis	1	Corte dei conti - Procedure concorrenziali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità	11-bis	2	2	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	8		500		3.500		
13	1-bis	Incremento degli stanziamenti del programma a bilancio dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica del Ministero dell'Università, dell'Università e della Ricerca	13	1-bis	1-bis	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze	1.500			1.650	1.650	1.650	1.500
						Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004		1.500		1.500	1.500		1.500



Saldo conto di finanziamento (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2016 Note	2017	2018	2019	Perm.	Note Plus/J usc.	Art.	Co.	Modalità	Note Plus/J usc.
13- quater	1	Finanziamento del Fondo ampliamento titoli di Stato	*		1.900	1.900	1.900		13- quater	1	Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione del conto di monte da 1 e 2 centesimi, disposti dal medesimo articolo, della medesima legge	1.900
14	1, lett. (a)	Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'art. 1, co. 448, legge n. 232/2016.			11.000	11.000	11.000		14	1-448	Riduzione del contributo ai Comuni, nell'ambito dello stesso fondo di solidarietà, per adeguamento stampa minor gettito (emissione 1410), di cui al co. 28 dell'art. 1 legge n. 202/2015.	11.000
15	1	Contributo alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari		10.000	20.000	20.000	20.000		15	3	Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla sterilizzazione del fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 27, co. 1 del medesimo DL.	20.000
16	1-444	Contributo alle province che hanno dichiarato il disavanzo finanziario entro il 31 dicembre 2015		10.000					16	1-444	Riduzione del contributo ai Comuni per adeguamento stampa minor gettito (emissione 1410), di cui al co. 28 dell'art. 1 legge n. 202/2015.	10.000
20	1	Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario		180.000	180.000	80.000	80.000		20	3	Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla sterilizzazione del fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 27, co. 1 del medesimo DL.	80.000
									20	2	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2016.	120.000
20	1-444	Contributo alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1 legge n. 56/2014		12.000	12.000				20	1-444	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2016.	12.000
20	3	Contributo per l'attività di assistenza tecnica e finanziaria delle regioni a statuto ordinario		170.000					20	3	Riduzione contributo ANAS, di cui all'art. 1, co. 68, legge n. 147/2013.	170.000
21	1	Incremento del contributo straordinario a favore dei Comuni risultanti dalla fusione di cui all'art. 15, co. 3, d.lgs. n. 267/2000 o fusione per incorporazione, di cui all'art. 1, co. 130, legge n. 56/2014		1.000	1.000				21	2	Riduzione delle risorse destinate al fondo per l'attuazione degli interventi per l'estensione anticipata dei mutui dei Comuni, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2016.	1.000



Saldi settore di finanziamento (in migliaia)									
ONERI					COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	2020	Note
21-ter	1	Contributi agli enti che partecipano alla sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SHOPE	21-ter		1.000				
22	3-ter	Oneri di personale in favore del Comune di Matera - Capitale europea della cultura per il 2019	22		1.000	1.000	1.000	1.000	
22	7-ter	Oneri per le esigenze di funzionamento della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo			3.000				
22	7-ter	Incremento di risorse destinate alla salvaguardia, restauro e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici e alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari	22		1.500				10.000
22	7-ter	Somme da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché alle edizioni nazionali, di cui all'art. 5, co. 1, legge n. 430/1997			500				
22	7-ter	Lezione di un Fondo per la promozione della lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario, riorganizzazione ed efficientamento dei sistemi bibliotecari	22			1.000	1.000	1.000	
22	7-ter	Assunzione di una unità di dirigente di fascia presso il MIRACT	22		140	214	214	214	
22	8	Contributo in favore del teatro Eliseo di rilevante interesse culturale per spese ordinarie e straordinarie	22		4.000	4.000			



Saldo netto da finanziare (in migliaia)									
ONERI					COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	Netto 2016	2017	2018	2019	Pern. 2019	Pern. 2020	Netto 2020
22	8-bis	Contributo alla Fondazione Real Sito di Cardinale per le spese di gestione e di funzionamento		300	300	300	300	300	
22-bis	3	Istituzione di un apposito fondo per l'attuazione del processo di razionalizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non artistici		7.500	17.000	18.500	20.000		
22-ter	1	Incremento del fondo da destinare all'incremento dell'organico delle istituzioni scolastiche statali, per il consolidamento dei posti dall'organico di fatto a quello di diritto di 15.100 posti		40.700	132.100	131.600	136.700	9	



Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
OPERE												
Art.	Co.	Disposizione	Note Piazz./ oss.	Perm.	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Piazz./ oss.	2016	2017
25	1	Attribuzione in favore delle Province e delle città metropolitane di una quota del fondo investimenti di cui all'art. 1, co. 140, legge n. 232/2016, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica e di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio	18	25	1	64.000	118.000	80.000			64.000	118.000
25	2-545	Ulteriore finanziamento per interventi in materia di edilizia scolastica a favore delle Province e delle città metropolitane		25	2-545	15.000					15.000	
27	B-spesa	Contributo straordinario alla Regione Umbria per far fronte ai debiti verso la società Bonitalia-Stria Nord S.r.l. e sue controllate	27	27	B-spesa	20.000	35.820				20.000	35.820
41-41a	1	Contributi a valoni Comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche	41-41a	11	11	5.000	15.000	20.000			5.000	15.000
43	5	Raffianamento del Fondo relativo per le esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'art. 1, co. 430, legge n. 209/2015	43	5			101.000					101.000
44	1-44a	Raffianamento per la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, ecc.	44	1-44a		10.000	13.000				10.000	13.000
46- quater	1	Incentivi per l'acquisto di opere antismismiche nei Comuni risidenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 (al netto degli effetti indiretti positivi - IRPEF/TRES, ITRA P, IVA)	46- quater	16		400	7.300	14.500			400	7.300



reg.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPIETURE									
Art.	Co.	Descrizione	Note	2016	2017	2018	2019	Ferm.	Note	Art.	Co.	Mediata	Note	2016	2017	2018	2019	Ferm.	Note
46- quater	3	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, D.L. n. 202/2004	20						46- quater	4	4	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al co. 1, del medesimo art. del medesimo D.L. (IRPEF/IRPEES, IVA)							21
46- quater	1	Previdenza delle agevolazioni per le zone franche urbane nei Comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, per gli interventi a favore delle micro e piccole imprese	46- quater		5.000				46- quater	2	2	Restituzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, D.L. n. 202/2004			5.000				
46- quater	1	Incremento di 2.000 unità del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice del G7 - spese di personale e di funzionamento	46- quater		5.560				46- quater	1	1	Restituzione del Fondo per le esigenze di sicurezza del vertice del G7 - legge n. 190/2014			5.560				
47	10	Finanziamento del Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci	47			22.000			47	10	10	Utilizzo delle risorse destinate al finanziamento investimenti FS - Contratto di servizio di programma RFI, di cui all'art. 10, co. 1, D.L. n. 193/2016				22.000			
47	11- quater	Finanziamento di un Fondo destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei manovali del settore merci	47		2.000	2.000	2.000		47	11- quater	11- quater	Rafforzamento delle risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia nazionale sicurezza ferrovie, di cui all'art. 26, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 162/2007			2.000	2.000	2.000		



page

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note Pren./ Pren.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
47-bis	4	Interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circonferenza			55.000														
47-bis	4	Incremento della dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni per gli autotrasportatori, (contributo SSN e deduzione Irap/Imposta), di cui rispettivamente ai co. 103 e 106, legge n. 289/2005			10.000	10.000													
47-bis	5	Completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica - utilizzazione, avvio e realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, di cui all'art. 1, co. 647, legge n. 208/2015				35.000										65.000			
47-bis	5	Completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica - trasporto intermodale ferroviario, di cui all'art. 1, co. 648, legge n. 208/2015				20.000													
53-bis	1	Sonno degli oneri derivanti dall'attività di liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendali			6.000	10.000	11.000									6.000	10.000	11.000	
55-bis	1	Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13, co. 4, legge n. 68/1999			38.000											38.000			
56-bis	1	Raffiancamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione biciclo-sensitiva					5.000	5.000								5.000	5.000		

23

23



Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI							COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note 2016	2017	2018	2019	Perm. 2016	Note Pur./ Art.	Co.	Modalità	Note 2016	2017	2018	2019	Perm. 2016	Note Pur./ Art.
61	1	Realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021		5.000	10.000	10.000		26 61	12	Acquisizione conto capitale - a Ministero dell'economia e delle finanze		5.000	10.000	10.000		27
64	1-4	Acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali		64.000				64	5	Riduzione del Fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 302, legge n. 107/2015		64.000				
		Istituzione del Fondo per le uscite scolastiche biologiche, per la promozione del consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'infanzia nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado		4.000	10.000	10.000	10.000	64	5-41a	Riduzione del Fondo per le uscite scolastiche biologiche, di cui all'art. 1, co. 300, legge n. 190/2014		4.000	10.000	10.000	10.000	
64	5-41a								5-41a	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, D.L. n. 202/2004				2.000		



Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI												
Art.	Co.	Disposizione	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Plus / Mins.	Co.	Modalità	Note	2016
9	1	Minori entrate tributarie per effetto della riduzione dell'aliquota ordinaria e ridotta dell'IVA nonché della accensione dell'aumento delle accise	*		3.826.500	4.561.000	3.479.500	23				
12	1	Rinodulazione autorizzazioni di spesa per credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive individuate dalle carte degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, di cui all'art. 1, co. 108, legge n. 206/2015	*		55.000	55.000				Utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo DL	29	663.950
41	2	Istituzione di un Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria		461.500	667.300	669.700				Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo DL	30	663.950
42	1	Incremento del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4, co. 1, DL n. 189/2016, anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza		63.000	132.000	132.000		66		Utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo DL	**	2.048.300
42	2	Oneri per l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 DL n. 189/2016		150.000						Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo DL	**	3.048.400
43	1-4	Minori entrate per prerogative sospensioni e riaccezione tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma	*	101.000								
44	1	Estensione a tutto il 2019 di un credito di imposta per gli investimenti delle imprese localizzate nel "centro storico" dei Comuni delle Regioni del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo	*			26.600						
46	1-5	Istituzione di una zona franca urbana in favore delle imprese che operano nei Comuni delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche colpiti dagli eventi sismici - aiuti di minimis - benefici fiscali	*	45.500	56.700	48.700		33		Riduzione del Fondo di riserva per le graminie dello Stato, di cui all'art. 37, co. 6, DL n. 66/2016		300.000





Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI							COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note Plur./ ano.	Perm.	2019	2018	2017	2016	Note Plur./ ano.	Co.	Modalià	Note Plur./ ano.	Perm.
46	1-5	Istituzione di una zona franca urbana in favore delle imprese che operano nei Comuni delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche colpiti dagli eventi sismici - aiuti <i>de minimis</i> - benefici contributivi	*		92.000	111.000	149.000						
50	1	Finanziamento a titolo oneroso a favore dell'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. per assicurare la continuità del servizio svolto		690.000									
55	1-2	Introduzione per i lavoratori in regime partitico, coinvolti nell'organizzazione del lavoro, di una contribuzione totale nonché di una contribuzione di 20 punti	*34				1.900						
66	1	Incremento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		12.000	39.500	109.000			66				
66	2	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, D.L. n. 282/2004		14.000	85.500	86.200							
TOTALE				2.374.000	9.704.731	9.616.494	2.374.000						4.086.731
TOTALE							2.909.000						4.086.731



* Fonte: relazione tecnica

** Fonte: allegato 3

N.B. Come di consueto, si raffigurano solo le disposizioni onerose con le corrispondenti coperture finanziarie. Pertanto, non vengono rappresentati gli effetti netti migliorativi riferiti al 2017.

- 1) e 2) € 2.156 mln per il 2020
- 3) e 4) € 0,32 mln per il 2020, € 1,16 mln per il 2021, € 1,5 mln per il 2022, € 1,9 mln per il 2023, € 2,2 mln per il 2024, € 2,6 mln per il 2025, € 3 mln per il 2026
- 5) e 6) € 1 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021
- 7) e 8) € 5,7 mln per il 2020, € 8 mln per il 2021, € 10,6 mln per il 2022, € 11,3 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, € 7,3 mln per il 2025, € 6,1 mln per il 2026, € 2,8 mln per il 2027, € 0,6 mln per il 2028
- 9) € 135,8 mln per il 2020, € 136,7 per il 2021, € 140,5 mln per il 2022, € 145,8 mln per il 2023, € 153,9 mln per il 2024, € 166,4 mln per il 2025
- 10) € 60,7 mln per il 2020, € 80,5 mln per il 2021, € 107,9 mln per il 2022, € 60,5 mln per il 2023, € 59,2 mln per il 2024, € 46,9 mln per il 2025, € 41,8 mln per il 2026
- 11) € 27,7 mln per il 2020, € 15,4 mln per il 2021, € 14,6 mln per il 2022, € 32,9 mln per il 2023, € 34,2 mln per il 2024, € 40,6 mln per il 2025, € 43,6 mln per il 2026
- 12) € 45,4 mln per il 2020, € 37,9 mln per il 2021, € 18,6 mln per il 2022, € 40,4 mln per il 2023, € 40,4 mln per il 2024
- 13) € 2,8 mln per il 2021, € 11,9 mln per il 2022, € 20 mln per il 2023, € 32,5 mln per il 2025
- 14) € 15) € 44,1 mln per il 2020
- 16) e 17) € 10,6 mln per il 2020
- 18) e 19) € 10 mln per il 2020, € 20,7 mln per il 2021, € 32,4 mln per il 2022, € 19,2 mln per il 2023, € 11,4 mln per il 2024, € 4,6 mln per il 2025, € 0,4 mln per il 2026
- 20) e 21) 2,2 mln per il 2020, € 3,8 mln per il 2021, € 2,2 mln per il 2022, € 1,6 mln per il 2023, € 0,9 mln per il 2024, € 0,2 mln per il 2025
- 22) e 23) € 12 mln per il 2020 ed € 6 mln per il 2021
- 24) e 25) € 5 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021
- 26) e 27) € 10 mln per il 2020 ed € 5 mln per il 2021
- 28) € 4,086 mln per il 2020 ed € 3,675,3 mln per il 2021
- 29) e 30) L'attribuzione per il cinquantia per cento alle minori spese e alle maggiori entrate è puramente convenzionale, non essendo disponibile la relativa distribuzione dell'avanzo netto del provvedimento
- 31) e 32) Le coperture degli oneri pluriennali (2020-2023) sono pari ad € 4.263,5 mln per il 2020, € 3.711,9 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 3.778,6 mln per il 2023, mentre, per gli oneri permanenti (a decorrere dal 2024), le risorse corrispondenti alle minori spese e alle maggiori entrate, per la differenza di 15,4 mln tra la norma e la ricostruzione da RT, vengono attribuite convenzionalmente per il 50 per cento tra le due fonti di copertura
- 33) € 37,5 mln per il 2020
- 34) Gli oneri sono indicati al netto delle maggiori entrate quali effetti fiscali indiretti
- 35) € 40,3 mln per il 2020, € 9,5 mln per il 2021, € 19,5 mln per il 2022, € 66 mln per il 2023
- 36) € 135 mln per il 2020, € 23,2 mln per il 2021

SCHEDA N. 8
Legge 31 luglio 2017, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note
2	2	Finanziamento a titolo oneroso a favore dell'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. per assicurare la continuità del servizio svolto			200					7	1	b	Riduzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perquisitivi, di cui all'art. 1, legge n. 440/1997			200			
4-bis	1-2	Istituzione di un anagrafe nazionale vaccini				300	10	10		4-bis	3	b	Utilizzo di risorse stanziato per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, ecc., di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), DL n. 81/2004			300	10	10	
5-ter	1	Ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie			359	1.076				5-ter	2	b	Utilizzo di risorse destinate ai soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o anemie ereditarie, emofili ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusioni, di cui all'art. 2, co. 361, legge n. 244/2007		359	1.076			
TOTALE					559	1.376	10	10		TOTALE									
					559	1.376	10	10											



SCHEDA N. 9
Legge 31 luglio 2017, n. 121 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 95, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																		
ONERI										COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./suc.	Note	Art.	Co.	Mobilità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./suc.
4	1, lett. c) punto i.	Garanzia dello Stato sul finanziamento da parte del cessionario commissariato alla stesura di cessione			(6.351.000)													
4	1, lett. a) punto ii.	Garanzia dello Stato, in ordine agli obblighi di riacquisto dei crediti retrocedibili al soggetto in liquidazione			(4.000.000)													
4	1, lett. b)	Supporto finanziario dello Stato nei confronti del cessionario a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione			(3.500.000)					9	1		A valere sui limiti delle disponibilità del Fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su prestiti di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani, di cui all'art. 24, co. 1, D.L. n. 237/2015		(20.000.000)			
4	1, lett. c)	Garanzia dello Stato a copertura degli obblighi di indennizzo			(1.500.000)													
4	1, lett. c)	Accantonamento a fondo rischi			(491.000)													
4	1, lett. d)	Supporto finanziario dello Stato nei confronti del cessionario, relativamente ai costi di ristrutturazione imposti dalla integrazione delle aziende			(1.285.000)													
4	4	Compensazione effetti finanziari due diligence	*			300.000				9	2		Utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			300.000		
TOTALE						300.000				TOTALE						300.000		

* Fonte: relazione tecnica

N.B. Non viene rappresentato il totale, con il relativo esercizio finanziario, data l'assenza della indicazione nella legge al riguardo. L'onere è stato considerato un utilizzo del fondo per le operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni in quanto formalmente la norma non prevede alla relativa riduzione.



Legge 3 agosto 2017, n. 123 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 40 giugno 2017, n. 51, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

SCHEDA N. 10

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

(see accompanying)

ONERI

COPERTURE

Art.	Co.	Disposizioni	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Note
1	1-17	Misure a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno a fondo perduto, concessione garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito a tasso zero, contributo in conto interessi e costo conservazione INVI/MLLA	1	1	16	Utilizzo delle quote del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013, destinate alla Regione Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, mediante rimborsamenti di interessi dei programmi rivolti a ridistribuzione delle annualità del fondo	(36.000)	(280.000)	(462.000)									3
2	1	Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno	3	2	2	Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013	(5.000)	(15.000)	(15.000)									4
2-bis	1	Istituzione di un Fondo per la ricerca, per interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero Xylosandrus compactus, allo studio della biotecnologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecompensabili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni	200	2-bis	3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, D.L. n. 222/2004	200											
3-bis	3	Contributo periferico ai cluster tecnologici nazionali (CTN) per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno	(3.000)	3-bis	5	Aumento sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FINSIT) di cui all'art. 1, co. 470, legge n. 354/2006	(3.000)											
5	2-4	Riconoscimento di benefici fiscali e altri tipi di agevolazioni per le imprese già esistenti o nuove che si trasferiscono in zone programmate di insediamento nelle Zone Economiche Speciali (ZES)	(25.000)	5	5	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013	(25.000)											5



Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Note
10	1	Programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia			15.000	25.000					
10	1-bis	Potenziamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore della pesca marittima - Indennità giornaliera			7.000						
11	4-bis	Contributo agli istituti per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno			500	500					
11-bis	1, lett. b)	Spese di personale per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017				5.000					
11-bis	1, lett. c)	Minore riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015			5.000						
11-quater	1	Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno			20.000	30.000	40.000				
12	8-bis	Contributo straordinario all'Accademia nazionale di Santa Cecilia									
12	8-bis	Contributo ordinario all'Accademia nazionale di Santa Cecilia a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento									



Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note Per. Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note Per. Plur./ suc.	2016	2017	2018	2019	Per. Plur./ suc.
13-ter	1	Riconoscimento di benefici previdenziali previsti dall'art. 1, co. 117, legge n. 190/2014 (lavoratori esposti all'amianto e cessati dall'attività lavorativa) ai trattamenti pensionistici con decorrenza 2019-2020.	500	13-ter	3	Riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 199, legge n. 190/2014.					200	10
13-ter	1	Riconoscimento di benefici previdenziali previsti dall'art. 1, co. 117, legge n. 190/2014 (lavoratori esposti all'amianto e cessati dall'attività lavorativa) ai trattamenti pensionistici con decorrenza 2019-2020.	200	13-ter	3	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014.						
13-ter	2	Istituzione di un fondo di dotazione finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza lavoratori esposti all'amianto cessati dall'attività lavorativa e privi dei requisiti di cui all'art. 1, co. 117, legge n. 190/2014.	2.000	13-ter	3	Riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 199, legge n. 190/2014.					2.000	
13-ter	2	Istituzione di un fondo di dotazione finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza lavoratori esposti all'amianto cessati dall'attività lavorativa e privi dei requisiti di cui all'art. 1, co. 117, legge n. 190/2014.	11	13-ter	3	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014.						12
14	1	Proroga dei termini in materia di deducibilità degli ammortamenti per le imprese che investono in beni materiali strumentali (superammortamento e iperammortamento).	45.000	14	1	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze.					4.520	14
						Accantonamento parte corrente - Ministero dello sviluppo economico.					1.100	15



Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Art.	Co.	Nota Pur- rec.	2016	2017	2018	2019	Perm.	Nota Pur- rec.
									33.000		16
									1.000		
14	2	Incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004	3.	letti, b)							
14	2	Incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004	3.	letti, b)							
15- quinquies	2	Contributo alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1, legge n. 56/2014	15- quinquies	letti, b)			100.000				
16	4	Incremento del fondo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, di cui all'art. 12, co. 2, DL n. 193/2016, quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale	16	4				130.000			



Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI

COPERTURE

Art.	Co.	Disposizione	Nota	2016	2017	2018	2019	Perim. / aut.	Nota	Art.	Co.	Modalità	Nota	2016	2017	2018	2019	Perim. / aut.
16-bis	1	Contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017	22							22	16-bis	2	Riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013					23
16-ter	2	Incremento del contributo per il potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale degli interporti, per la realizzazione di un sistema automatico per la selezione dei flussi di merci in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)	500	2.000	1.500					16-ter	3	a	Accantonamento conto capitale - Ministero dell'economia e delle finanze	500		2.000	1.500	
16-terbis	4	Estensione fino al 28 febbraio 2019 della continuità operativa delle unità di personale assunte dal dipartimento della protezione civile, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016				1.100	190			16-terbis	8	b	Riduzione del fondo per la ricostruzione nelle aree terremotate, di cui all'art. 4, co. 1, DL n. 189/2016			1.100	190	
16-terbis	6, lett. b)	Minori entrate per estensione imposte di successione, imposte e tasse capov. da ipotecarie e catastali, imposte di registro e di bollo per gli immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici dal 24 agosto 2016	50	50	50					16-terbis	7	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze	150		200	50	50
16-terbis	6, lett. b)	Rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, capov. 7, di imposte di registro e di bollo relativamente alle successioni di cui al co. 7-bis e 7-ter del medesimo articolo della medesima legge	100	150						16-terbis	7	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze					





Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Pluri- ann.	Art.	Co.	Modalità	Note Pluri- ann.				
16-terce	1	Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci		350					16-terce	1	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	350				
TOTALE				132.700	214.050	89.490	500		TOTALE							
1) e 2) € 308,5 mln per il 2020, € 92 mln per il 2021, € 221,5 mln per il 2022, € 18 mln per il 2023, € 17 mln per il 2024																
3) e 4) € 15 mln per il 2020																
5) e 6) € 150,2 mln																
7) e 8) € 40 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025																
9) e 10) € 1,6 mln per il 2020, € 2,1 mln per il 2021, € 1,8 mln per il 2022, € 1,1 mln per il 2023, € 0,4 mln per il 2024																
11) e 12) € 2 mln per il 2020																
13) e 14) € 72 mln per il 2020, € 51 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, € 0 mln per il 2024																
15) e 16) € 4,8 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024																
17) e 18) € 1,2 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024																
19) e 20) € 66 mln per il 2020, € 45 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023																
21) e 22) € 18 mln per il 2025																
23) e 24) € 12 mln alle province ed € 28 mln alle città metropolitane																
25) e 26) € 50 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025																

SCHEDA N. 11

Legge 4 agosto 2017, n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Plur./ suc.	Note	Co.	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Plur./ suc.
1	188- 190	Realizzazione e gestione del Sistema Nazionale Monitoraggio della Logistica (SiNaMoLo) presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti				500	500	500				1	191	Accantonamento parte corrente - a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				500	500	500	
TOTALE						500	500	500			TOTALE							500	500	500	





SCHEDA N. 12

Legge 25 luglio 2017, n. 127 - Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.
6	1	Istituzione di un "Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici", destinato alla concessione di contributi ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli a parziale copertura degli investimenti eseguiti			3.000					6	2	Riduzione del fondo di conto capitale del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riaccertamento straordinario residui passivi, di cui all'art. 49, co. 2, lett. d), DL n. 66/2014		3.000				
TOTALE					3.000					TOTALE					3.000			

SCHEDA N. 13

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Plur./ suc.
3	-	Bando di concorsi e commissioni	*			5.562	5.562	5.562											
9	-	Primo anno di contrattazione e corso di specializzazione	*					5.067	2	19	2	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015				7.009	26.426	135.211	1
19	1	Iscrizione di un Fondo destinato alla copertura di oneri in materia di percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT), di cui all'art. 8, co. 2 del medesimo provvedimento					20.826	117.000	3										
TOTALE						5.562	26.388	127.629				TOTALE				7.009	26.426	135.211	

* Fonte: relazione tecnica

1) € 26,4 ml per il 2020, € 52,7 ml per il 2021, € 55,2 ml per il 2022, € 82,7 ml per il 2023 e 84 ml per il 2024, € 98,4 ml per il 2025, € 101,4 ml per il 2026

2) A decorrere dal 2020

3) € 20,8 ml per il 2020, € 45,6 ml per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 71,6 ml per ciascuno degli anni 2023 e 2024, € 85,1 ml per ciascuno degli anni 2025 e 2026



SCHEDA N. 14

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Note	
17	2	Istituzione del "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività" per l'attuazione del piano delle arti				2.000	2.000	2.000		17	2	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2013				2.000	2.000	2.000	2.000	
TOTALE					2.000	2.000	2.000	2.000		TOTALE					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	



SCHEDA N. 15

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché record con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 18 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Plur./ suc.
3 e 9	-	Aumento da sei a undici indirizzi di studio nell'ambito dell'istruzione professionale con corrispondente incremento del fabbisogno di personale docente laureato e di insegnanti tecnico pratico (ITP)	*			15.870	63.590	48.200	1	12	1	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015				15.870	63.590	48.200	2
12	2	Attività di formazione finale rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore				(25.000)	(25.000)	(25.000)	12	2	2	Nell'ambito delle risorse del fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1, co. 7, c. 3 DL n. 148/199, destinate alla finalità di cui all'art. 68, co. 4, lett. v), legge n. 144/1999	(25.000)			(25.000)	(25.000)	(25.000)	
TOTALE						15.870	63.590	48.200		TOTALE						15.870	63.590	48.200	

* Fonte: relazione tecnica

1) e 2) € 85,9 mila per il 2020, € 55,5 mila per il 2021 ed € 40,4 mila per il 2022



SCHEDA N. 16

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI					COPEATURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note	Co.	Art.	Co.	Note
				Pur./ suc.					Pur./ suc.	Modaltà				Pur./ suc.
4	1	Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado in inglese	*			390	1.015	1.015	1.015					
7	-	Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, predisposte dall'INVALSI	*			674	914	914	914	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015	4	27		1.064 3.545 4.137 4.137
19	-	Prove scritte a carattere nazionale, computer based, per gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, predisposte dall'INVALSI	*				1.616	2.208	2.208					
TOTALE						1.064	3.545	4.137	4.137	TOTALE				1.064 3.545 4.137 4.137

* Fonte: relazione tecnica.



Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107

SCHEDA N. 17

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2013	2019	Perm.	Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2013	2019	Perm.	Plur./ suc.
4	1	Minori entrate determinate dall'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti del quarto e quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado in considerazione di talune fasce ISEE				7.000	20.000	20.000	4	4	4	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015				7.000	20.000	20.000	
7	3	Fornitura gratuita degli strumenti didattici agli studenti con abilità diversa			10.000	10.000	10.000	10.000	1	7	3	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015			10.000	10.000	10.000		
7	4	Incremento del fondo destinato alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica di cui all'art. 1, comma 258, legge n. 208/2015					10.000	10.000	2	7	4	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015				10.000			3
8	1	Erogazione dei servizi e degli strumenti didattici agli studenti rinvierati in ospedale			2.500	2.500	2.500	2.500	3	8	2	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi prequadrativi, di cui alla legge n. 440/1997			2.500	2.500	2.500	2.500	
9	1	Istituzione di un "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio", per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado			30.000	33.400	39.700	39.700	9	9	2	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015			30.000	33.400	39.700	39.700	
TOTALE				42.500	52.900	62.200	62.200	62.200		TOTALE									

1) I fondi vengono stanziati per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
2) e 3) € 10 mln per il 2020



SCHEDA N. 12

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 - Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 121, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE																			
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Phur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Phur./ suc.	Note					
15	-	Formazione del personale docente da destinare alle sedi estere	*			170	170	170															
16	-	Sistema di valutazione delle attività svolte nel sistema della formazione italiana nel mondo	*			200	200	200	39	1	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015	b			370	370	370						
18	1	Incremento del contingente dieci unità di personale per garantire il sostegno degli alunni con disabilità e di quaranta unità per il potenziamento dell'offerta formativa (arte, cinema e musica) da destinare all'estero - Competenze accessorie	*			2.724	4.968	4.968	39	2	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015	b			2.724	4.968	4.968						
29	-	Assegno di sede, non avente carattere retributivo, quale compensazione forfettaria degli oneri sostenuti dal personale in servizio all'estero	*			10.068	10.068	10.068	39	3	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015	b		10.068	10.068	10.068	10.068						
36	1	Attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale			520				39	4	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015	b		520									
TOTALE				10.588	13.180	13.180	15.406	15.406	TOTALE										10.588	13.180	15.406	15.406	

* Fonte: relazione tecnica



SCHEDA N. 19
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 130 e 131, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Plur./ suc.
3	4	Canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la costruzione di edifici da destinare a Poli dell'infanzia					4.500	4.500		3	5	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					4.500	4.500	
12 e 13	1	Istituzione del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione			209.000	224.000	239.000	239.000		13	3	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015			209.000	224.000	239.000	239.000	
TOTALE					209.000	224.000	243.500	243.500		TOTALE					209.000	224.000	243.500	243.500	



SCHEDA N. 20

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità¹, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Plur./ suc.	Co.	Art.	Modalità	Note
9	4	Istituzione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)					15.110	15.110			20	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015	
TOTALE							15.110	15.110				TOTALE	
							15.110	15.110					15.110 15.110



SCHEDA N. 21

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettera a), c), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	
22	3, lett. a)	Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale di risorse finalizzate esclusivamente ai nuovi compiti relativi ai controlli sulle assenze per malattia di tutti i dipendenti pubblici, di cui all'art. 55- <i>septies</i> , co. 2- <i>bis</i> , d.lgs. n. 165/2001			15.000	35.000	50.000	50.000		22	3, lett. a)	Riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato utilizzando le risorse disponibili destinate alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 17, co. 5, lett. b), DL n. 98/2011		15.000	35.000	50.000	50.000		
TOTALE					15.000	35.000	50.000	50.000		TOTALE					15.000	35.000	50.000	50.000	



SCHEDA N. 22

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Note
5		2. Minori entrate per effetto della possibilità per i destinatari di decreti cap. sanzionatori, di applicazione della sanzione in misura ridotta			2.000	2.000	2.000	2.000	10	I		Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
TOTALE				2.000	2.000	2.000	2.000			TOTALE				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	



Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. - Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 2244

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

[illegible]

1) € 391 mln per il 2020, € 392 mln per il 2021, € 398 mln per il 2022, € 399 mln per il 2023, € 396 mln per il 2024, € 398 mln per il 2025



Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Plus/Minus	Art.	Co.	Modalità	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Plus/Minus		
1.47		Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia		472.504	636.974	623.006	619.357	1	48	lett. b)	1. a)	Riduzione delle risorse destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'art. 3, co. 155, secondo periodo, legge n. 350/2003 s. m.	88.688	87.631	87.631	87.631					
										lett. d)	1. d)	Utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alle risorse destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'art. 3, co. 155, secondo periodo, legge n. 350/2003 s. m.	63.465								
										lett. c)	1. b)	Riduzione del fondo finalizzato alla contrattazione collettiva, al miglioramento economico del personale dipendente dalle amministrazioni statali, assunzioni di personale a tempo indeterminato, ecc., di cui all'art. 1, co. 365, legge n. 232/2016	319.358	547.766	533.799	530.149	2				
											1. lett. d)	A valere sulle risorse destinate a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 973, legge n. 208/2015	974	1.576	1.576	1.576					
													TOTALE	472.505	636.973	623.006	619.356				

1) € 610,5 mln per il 2020, € 611,3 mln per il 2021, € 607,3 mln per il 2022, € 608,1 mln per 2023, € 611,6 mln per il 2024, € 615,5 mln per il 2025

2) € 521,3 mln per il 2020, € 522,1 mln per il 2021, € 518,2 mln per il 2022, € 518,9 mln per il 2023, € 522,4 mln per il 2024, € 526,3 mln per il 2025





SCHEDA N. 25

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 - Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2004, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI					COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.	Note	2016	2017	2018	2019	Perm. Plur./ suc.
15	1	Istituzione di un Fondo per l'operatività del soccorso pubblico												
									Riduzione del Fondo finalizzato alla contrattazione collettiva, al miglioramento economico del personale dipendente dalle amministrazioni statali, assunzioni di personale a tempo indeterminato, ecc., di cui all'art. 1, co. 365, legge n. 232/2016	56.000	86.030	86.030	86.030	86.030
TOTALE				56.000	86.030	86.030	86.030		TOTALE	56.000	86.030	86.030	86.030	86.030

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

* Fonte: relazione tecnica



SCHEDE N. 27											
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106											
Sullo stato da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Art.	Co.	Modalità
53	3	Avvio e gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore				25.000	20.000	20.000	1		
62	6	Concessione di un credito di imposta alle Fondazioni di Origine Bancaria (FOB) pari al cento per cento dei versamenti effettuati al Fondo Unico Nazionale (FUN) per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)				13.000	10.000	10.000			
72	5	Incremento della dotazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore				20.000	20.000	20.000	2		
77	-	Titoli di solidarietà: minori entrate fiscali da ritenuta interessi, concessione di un credito di imposta, esenzione ai fini dell'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai depositi di solidarietà				1.000	2.100	3.000			
79-80, 84-86	-	Disposizioni in materia di imposte sui redditi: deduzioni delle erogazioni liberali, applicazione di altri regimi fiscali							103	1	Riduzione delle risorse autorizzate per la riforma del terzo settore, b) dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui all'art. 1, co. 187, legge n. 190/2016
81	-	Social bonus - Concessione di un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore					11.100	33.800	4		
82	4	Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali: perdita di gettito a titolo di imposte di registro e ipotecarie applicate in misura fissa				20.000	20.000	20.000			
83	-	Minori entrate per modifica della disciplina delle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore					30.200	15.300			
96	1	Funzioni di vigilanza controllo e monitoraggio					5.000	5.000			
101	11	Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 19, legge n. 230/1998				82.000	47.200	10.200	5		
TOTALE				40.000	163.000	165.600	165.600	165.600			
										TOTALE	
										40.000	163.000 165.100 165.100

* Fonti: relazione tecnica
1) € 20 mila per il 2020 ed € 14,7 mila per il 2021
2) Per il 2021 l'incremento è pari ad € 3,9 mln
3) € 49,8 mila per il 2021
4) € 10,4 mila per il 2020, € 44,1 per il 2021
5) € 42,1 mila per il 2020



PAGINA BIANCA